



Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani

**INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE 1C, 2A,
3, 5 e 5bis PREVISTE NEL PIANO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA
GIOVANI (DGR N. 2075 DEL 18/11/2019)**

Sommario

Premessa

- 1) Riferimenti normativi, regolamentari ed amministrativi
- 2) Finalità e oggetto dell'avviso
- 3) Risorse
- 4) Governance e organizzazione dei servizi
 - 4.1) Tracciabilità dei servizi erogati
- 5) Destinatari delle Misure e verifica dello status di NEET
- 6) Misure e Percorsi attivabili
- 7) Misure e spese ammissibili
- 8) Soggetti che possono candidarsi al catalogo dei soggetti attuatori dei percorsi indicati al paragrafo 6)
 - 8.1) Operatori in forma singola
 - 8.2) Operatori in forma associata
- 9) Corner Garanzia Giovani
- 10) Oggetto della candidatura
- 11) Valutazione di ammissibilità e merito delle istanze
 - 11.1) Valutazione qualitativa
- 12) Modalità e termini per la presentazione delle istanze
- 13) Tempi ed esiti delle istruttorie
- 14) Modalità di erogazione del finanziamento
- 15) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione
- 16) Pubblicità degli interventi
- 17) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti
- 18) Controlli
- 19) Casi di inadempimento e di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'accreditamento
- 20) Informazioni e pubblicità sull'avviso
- 21) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- 22) Tutela della privacy
- 23) Clausola sociale ex art. 2 L. R. n. 28/2006 e Reg. Regionale n. 31/2009
- 24) Indicazione del foro competente

Premessa

Il programma Garanzia per i giovani, approvato nel Consiglio dell'UE il 28 febbraio 2013 per contrastare il fenomeno dei giovani NEET (non occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione) che ha assunto proporzioni preoccupanti a livello europeo, prevede che *“tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale”*.

In sede di approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, il Consiglio Europeo ha deciso di destinare delle risorse specifiche per l'attuazione della Garanzia Giovani, nell'ambito della *'Youth Employment Initiative'* (YEI), in aggiunta e a rafforzamento del sostegno già fornito attraverso i fondi strutturali dell'UE e le altre iniziative messe in campo per l'occupazione giovanile.

Al fine di dare attuazione alla Garanzia a livello nazionale è stato predisposto il Piano Nazionale Garanzia Giovani, approvato dal Governo italiano. Lo strumento finanziario deputato a dare esecuzione al Piano nazionale è il Programma Operativo Nazionale *“Iniziativa Occupazione dei Giovani”* (PON IOG), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 4969 dell'11/07/2014, successivamente modificata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 8927 del 18/12/2017 avente ad oggetto l'approvazione della riprogrammazione delle risorse del PON IOG.

Data la natura dei servizi e delle misure previste, il Programma, ai sensi del paragrafo 7.2) dello stesso, è attuato in stretto raccordo con le Regioni/Province Autonome, che svolgono il ruolo di Organismi Intermedi ai sensi dell'art. 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In esito alla Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18/12/2017 l'ANPAL ha trasmesso agli Organismi Intermedi il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 con cui, a modifica del Decreto Direttoriale n. 22 del 17/01/2018, ha ripartito le risorse aggiuntive derivanti dal rifinanziamento del PON IOG, assegnando alla Regione Puglia risorse aggiuntive pari ad € 145.842.008,00, di cui € 57.626.071,00, a valere sull'Asse I ed € 88.215.937,00, a valere sull'Asse I-bis.

L'ANPAL, inoltre, con nota prot. n. 2260 del 21/02/2018 ha trasmesso agli OOII lo schema di Convenzione per l'attuazione delle attività relative alla nuova Garanzia Giovani con i relativi allegati. L'Amministrazione regionale, pertanto, con Deliberazione di Giunta regionale n. 483 del 27/03/2018 ha approvato lo schema di Convenzione trasmesso dall'ANPAL con i relativi allegati (l'indice del nuovo Piano di Attuazione Regionale; le Linee Guida per la comunicazione; il Regolamento Delegato n. 90/2017; il Regolamento Delegato n. 2016/2017 e le schede descrittive delle Misure del PON IOG).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2075 del 18/11/2019 la Regione Puglia, in esito alla valutazione di conformità del Piano da parte di ANPAL, ha quindi approvato il Piano di attuazione Regionale, allo scopo di definire le modalità organizzative e di attuazione degli interventi della Garanzia Giovani sul proprio territorio.

Come sopra rammentato, per la realizzazione della Garanzia Giovani a livello regionale è stato attribuito alla Regione Puglia il ruolo di Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013: in ragione di tale individuazione, quindi, alla Regione Puglia sono state delegate tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento.

Il Piano di attuazione regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2075 del 18/11/2019, prevede la seguente allocazione delle risorse derivanti dalla riprogrammazione del PON IOG:

Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani	Risorse programmate	
	Asse 1	Asse 1bis
1-A Accoglienza e informazioni sul Programma	Rimborso non previsto	
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento	8.400.000,00 €	- €
1-C Orientamento Specialistico o di II livello	- €	9.000.000,00 €
1-D Accoglienza, presa in carico, orientamento, intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati	I costi sono relativi alla sola scheda Misura 1-B	
2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo	- €	36.250.000,00 €
2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	- €	18.000.000,00 €
3 Accompagnamento al lavoro	- €	13.000.000,00 €
4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma	4.000.000,00 €	- €
4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca	6.000.000,00 €	- €
5 Tirocinio extra-curricolare	35.186.071,00 €	- €
5 bis Tirocinio extra-curricolare in mobilità geografica	2.000.000,00 €	- €
6 Servizio civile	- €	5.800.000,00 €
6bis Servizio Civile Nazionale nell'Unione Europea	- €	4.600.000,00 €
7.1 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa	2.040.000,00 €	- €
1bis Creazione di reti territoriali per l'attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello		1.565.937,00 €
Totale programmato per Asse	57.626.071,00 €	88.215.937,00 €
TOTALE COMPLESSIVO	145.842.008,00 €	

Le modalità organizzative individuate nel presente provvedimento devono ritenersi volte a **dare attuazione in via esclusiva alle attività di cui alle Misure del PON IOG** nei limiti indicati dal presente atto, e **non possono ritenersi riferite ad alcuna ulteriore attività di politica attiva** realizzata dalla Regione Puglia.

In fase di prima attuazione, con il presente Avviso si intendono realizzare le seguenti misure previste in dettaglio nel "Piano di Attuazione regionale" (PAR):

- Misura 1-C "Orientamento specialistico o di II livello"
- Misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo"
- Misura 3. "Accompagnamento al lavoro"
- Misura 5. "Tirocinio extra-curricolare"
- Misura 5bis. "Tirocinio extra-curricolare in mobilità geografica"

Secondo l'iter di adesione alla Garanzia Giovani, previsto dal Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani e dal PAR Puglia, le attività di prima informazione (Misura 1.A) sono precedenti alla stipula del Patto di servizio, che segna l'inizio del percorso, e sono svolte senza il riconoscimento di alcun contributo a valere sulla dotazione finanziaria disponibile.

Per quanto riguarda tutte le restanti misure, la Regione procederà all'emanazione di specifici Avvisi con cui saranno definite le regole di accesso e le modalità di attuazione.

Il presente Avviso, quindi, è volto alla costituzione di un catalogo di soggetti attuatori, in forma singola o associata, autorizzati a realizzare i percorsi indicati nel successivo paragrafo 6.

1) Riferimenti normativi, regolamentari ed amministrativi

- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/07/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE - EURATOM) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 pubblicato sulla GUUE del 20/12/2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 pubblicato sulla GUUE del 20/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e che sostiene, all'art. 16, l'*"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile"*;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 02/12/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla *'Youth Employment Initiative'* (YEI), la quale rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013 pubblicata sulla GUUE del 26/04/2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una *"garanzia"* per i giovani tesa a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23/12/2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014), il cui par. 2.2.1 *"Governance gestionale"* prevede che l'attuazione della Garanzia Giovani

venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale che individui le Regioni e le Province Autonome quali Organismi Intermedi ex art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22/04/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE, approvato dalla Commissione Europea il 29/10/2014;
- Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell'11/07/2014, così come modificata con la Decisione della Commissione Europea C(2017)8927 del 18/12/2017, che adotta alcuni elementi del PON IOG per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo *"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"* per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, , Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, e per la Provincia Autonoma di Trento;
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 recante modifiche al Regolamento delegato (UE) n. 2015/2195 di integrazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo, che ha definito con riferimento al PON IOG le tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione all'Italia delle spese sostenute;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"*;
- Legge 21 dicembre 1978, n. 845, e s.m.i., recante disposizioni inerenti la *"Legge quadro in materia di formazione professionale"*;
- Legge 16 aprile 1987 n. 183 e s.m.i., in materia di *"Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari"* con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- Legge 19 luglio 1993 n. 236 e s.m.i., in materia di *"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"* con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Legge 24 giugno 1997 n. 196 e s.m.i., recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"*;
- Decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e s.m.i., avente ad oggetto *"Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro"*;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"*;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. avente ad oggetto *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 (Testo unico dell'apprendistato);
- Legge 28 giugno 2012 n. 92 e s.m.i., recante *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*;
- Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla Legge n. 99/2013, concernente *"Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"*;

- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i. recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma3, della legge 10 dicembre 2014, n.183”*;
- Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 sulle *“Linee guida in materia di tirocini”*;
- Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017 sulle *“Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”*;
- Legge regionale del 07/08/2002, n. 15 e s.m.i. recante *“Riforma della formazione professionale”*;
- Legge regionale del 29/07/2011, n. 25 recante *“Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro”*;
- Legge Regionale del 05/08/2013, n. 23 che detta *“Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”*;
- Regolamento regionale del 22/10/2012, n. 28, recante *“Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia”*;
- Regolamento Regionale del 10/03/2014, n. 3 avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”*;
- Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 con cui, a modifica del Decreto Direttoriale n. 22 del 17/01/2018, ANPAL ha ripartito le risorse aggiuntive derivanti dal rifinanziamento del PON IOG, assegnando alla Regione Puglia risorse aggiuntive pari ad € 145.842.008,00, di cui € 57.626.071,00, a valere sull’Asse I ed € 88.215.937,00, a valere sull’Asse I-bis;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 483 del 27/03/2018 di approvazione dello schema di Convenzione, con i relativi allegati, trasmesso dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro con nota prot. n. 2260 del 21/02/2018, per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del PON IOG, che individua la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delega quindi alla medesima Regione tutte le funzioni previste dall’art. 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2075 del 18/11/2019 di approvazione del Piano di Attuazione regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo n. 178 del 05/11/2020 di approvazione di modifiche ed integrazioni al Piano di Attuazione regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani, con particolare riferimento ai destinatari della Misura 1C;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23/3/2010 *“Masterplan dei servizi per il lavoro”*;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. con cui la Regione Puglia ha approvato le *“Linee guida per l’accreditamento degli organismi formativi”*;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 1191 del 09/07/2012, avente ad oggetto *“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli Organismi formativi (seconda fase: candidatura)”*;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13/11/2012 recante *“Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”*;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07/03/2013 e s.m.i. di *“Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”*;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 1367 del 20/07/2015 di approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1474 del 02/08/2018 e s.m.i. recante "Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi";
- Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e s.m.i. avente ad oggetto "Accreditamento regionale per gli Organismi formativi ai sensi delle nuove Linee guida (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019): Approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione degli Organismi formativi e disposizioni per il mantenimento dell'accREDITamento";
- Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1377 del 28/10/2019 avente ad oggetto "AccREDITamento regionale per gli Organismi formativi ai sensi delle nuove Linee guida (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019). Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accREDITamento e di variazione degli Organismi formativi e disposizioni per il mantenimento dell'accREDITamento, approvato con A.D. n.653 dell'11/6/2019. Modalità e termini relativi alla disciplina transitoria";
- Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 217 del 18/02/2020 avente ad oggetto "AccREDITamento Organismi formativi: rettifiche e modifiche atti correlati (D.G.R.n. 1474 del 2.08.2018 e D.G.R. n. 358 del 26.02.2019 - A.D. Sezione Formazione Professionale dell'11 giugno 2019, n.653). Proroga termini per la presentazione delle istanze degli Organismi formativi accREDITati ai sensi della DGR n. 195/2012 (A.D. Sezione Formazione Professionale del 28 ottobre 2019, n. 1377)";
- Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 472 del 17/03/2020 avente ad oggetto "AccREDITamento Organismi formativi (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 - A.D. Sezione Formazione Professionale dell'11 giugno 2019, n.653). Proroga termini per la presentazione delle istanze degli Organismi formativi accREDITati ai sensi della DGR n. 195/2012 (A.D. Sezione Formazione Professionale del 20 febbraio 2020, n. 217)";
- Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 768 del 27/04/2020 avente ad oggetto "AccREDITamento Organismi formativi (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 - A.D. Sezione Formazione Professionale dell'11 giugno 2019, n.653). Proroga termini per la presentazione delle istanze degli Organismi formativi accREDITati ai sensi della DGR n. 195/2012 (A.D. Sezione Formazione Professionale del 17 marzo 2020, n. 472)";
- Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1029 del 09/06/2020 avente ad oggetto "AccREDITamento degli Organismi formativi (Linee Guida emanate con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 - A.D. Sezione Formazione Professionale dell'11 giugno 2019, n.653). Disposizioni attuative per decorrenza dei termini di presentazione delle istanze di conferma dell'accREDITamento", contenente, tra l'altro, l'elenco degli Organismi formativi che, alla data del 04/06/2020, hanno presentato istanza per la conferma dell'accREDITamento conseguito ai sensi delle precedenti Linee Guida;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 291 del 09/04/2014 avente ad oggetto l'approvazione del modello di convenzione e del progetto formativo individuale per l'attivazione dei tirocini;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009 in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con Fondi Strutturali;

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

2) Finalità e oggetto dell'avviso

Il presente avviso è rivolto ai soggetti di cui al successivo **paragrafo 8)** interessati alla realizzazione di percorsi aventi ad oggetto le sotto elencate misure previste nel Piano regionale per l'attuazione della Garanzia giovani (DGR n. 2075 del 18/11/2019).

Nello specifico le Misure oggetto del presente avviso sono le seguenti:

- **Misura 1-C "Orientamento specialistico o di II livello"**
- **Misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo"**
- **Misura 3. "Accompagnamento al lavoro"**
- **Misura 5. "Tirocinio extra-curriculare"**
- **Misura 5bis. "Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica"**

Con il presente Avviso si intende procedere alla selezione dei soggetti da inserire nel Catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani per la realizzazione di percorsi aventi ad oggetto le sopra citate Misure, secondo quanto indicato nelle "**schede misura**" allegate ed in attuazione delle ulteriori disposizioni relative alle modalità gestionali e rendicontali che la Regione potrà impartire con ulteriori provvedimenti.

Le attività previste dalle singole Misure dovranno essere concluse entro il 30/06/2023.

3) Risorse

Per l'attuazione delle Misure di cui al **punto 2)**, la Regione Puglia mette a disposizione le risorse di seguito indicate:

MISURA	IMPORTO
Misura 1-C "Orientamento specialistico o di II livello"	€ 9.000.000,00
Misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo"	€ 36.250.000,00
Misura 3. "Accompagnamento al lavoro"	€ 13.000.000,00
Misura 5. "Tirocinio extra-curriculare"	€ 35.186.071,00
Misura 5bis. "Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica"	€ 2.000.000,00
TOTALE	€ 95.436.071,00

Con riferimento alla **Misura 5. "Tirocinio extra-curriculare"** l'importo complessivo pari ad € 35.186.071,00 è destinato:

- per € 28.254.415,00, a titolo di indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti;
- per € 6.931.656,00, a titolo di contributo per la promozione del tirocinio.

Con riferimento alla **Misura 5bis. "Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica"** l'importo complessivo pari ad € 2.000.000,00 è destinato:

- per € 1.606.000,00 a titolo di indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti;
- per € 394.000,00 a titolo di contributo per la promozione del tirocinio.

La Regione, in funzione dei risultati delle azioni poste in essere nell'ambito delle sopra citate Misure, **si riserva di effettuare variazioni delle dotazioni finanziarie delle singole Misure del Piano di Attuazione regionale**, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione tra ANPAL e Regione Puglia sottoscritta in data

04/06/2018. Le dotazioni finanziarie indicate partitamente per ciascuna Misura sono quindi suscettibili di essere variate con successivi provvedimenti che saranno pertanto da considerare *ex se* modificativi delle sopra riportate dotazioni.

L'inserimento nel catalogo dei soggetti attuatori non comporta alcuna prenotazione o riserva di risorse a valere sulla dotazione finanziaria indicata.

Sarà cura della Regione Puglia assicurare il monitoraggio costante sui servizi resi e sui flussi finanziari al fine di comunicare agli interessati l'eventuale esaurimento delle risorse e la conclusione delle attività rendicontabili a valere sul presente Avviso.

In una prima fase di attuazione, a ciascuna soggetto ammesso all'elenco degli operatori autorizzati all'erogazione delle attività di cui alle sopra citate Misure, sarà autorizzata l'erogazione di attività per un importo non eccedente il quoziente tra 1/5 delle risorse allocate su ciascuna Misura ed il numero di operatori ammessi nel catalogo dei soggetti attuatori.

Al fine di garantire la piena e coerente attuazione delle risorse finanziarie allocate sulle Misure sopra individuate e di rispettare i target di spesa fissati dall'ANPAL, le eventuali quote di budget assegnate a ciascun operatore nella prima fase di attuazione non impegnate alla data del 30/06/2021 rientreranno nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, intendendosi per *'impegnato'* il volume delle proiezioni di spesa risultanti dall'apposita sezione del sistema informativo.

Per l'attribuzione delle risorse non impegnate e rientrate nella disponibilità dell'Amministrazione regionale ai sensi del periodo immediatamente precedente e di 3/5 delle risorse allocate su ciascuna Misura, gli operatori ammessi nel catalogo dei soggetti attuatori potranno avanzare richiesta di ulteriori budget su ciascuna Misura a condizione che abbiano:

- impegnato almeno il 90% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla stessa Misura, intendendosi per *'impegnato'* il volume delle proiezioni di spesa risultanti dall'apposita sezione del sistema informativo;
- rendicontato attività, dietro presentazione di domande di rimborso, aventi una valorizzazione finanziaria pari ad almeno il 70% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla stessa Misura.

Trattandosi di Avviso a sportello con finestre temporali, l'Amministrazione regionale si riserva di assegnare il restante 1/5 delle risorse disponibili agli operatori che presenteranno istanza di candidatura durante le predette finestre temporali. Gli operatori ammessi nel catalogo dei soggetti attuatori in esito alle suddette finestre temporali riceveranno all'inizio un budget pari a quello assegnato in prima fase di attuazione proporzionalmente ridotto rispetto al tempo trascorso dalla pubblicazione del primo elenco dei soggetti attuatori.

Alla scadenza dell'ultima finestra temporale disponibile, le risorse eventualmente disponibili verranno assegnate dietro richiesta di ulteriore budget da parte dei soggetti autorizzati.

La quantificazione del budget assegnabile su ciascuna Misura verrà definita con successivo provvedimento.

I servizi resi in eccedenza rispetto al budget autorizzato potranno essere rendicontati esclusivamente dietro specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

4) Governance e organizzazione dei servizi

In considerazione delle caratteristiche peculiari della Garanzia Giovani Puglia ed al fine di assicurare la massima copertura territoriale dei servizi, la necessaria tempestività nell'erogazione degli interventi e un'offerta completa e disponibile a tutto il target di riferimento, la Regione ha adottato un **modello di attuazione dell'iniziativa basato sull'interazione tra Centri per l'Impiego, soggetti pubblici o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale ed altri soggetti non autorizzati all'erogazione di alcuna attività remunerata.**

Gli elementi che caratterizzano il modello di intervento proposto, in coerenza con le indicazioni contenute nel PAR, sono di seguito riportati:

- a) attribuzione della gestione del servizio di Accoglienza e informazioni sul programma di cui alla **Misura 1-A** ai Centri per l'Impiego, agli operatori accreditati ai servizi per il lavoro e/o ai servizi formativi in ambito regionale, ai soggetti promotori di tirocini ed agli altri soggetti non autorizzati all'erogazione di alcuna attività remunerata;
- b) attribuzione del servizio di Accoglienza, presa in carico, orientamento di cui alla **Misura 1-B** agli operatori accreditati ai servizi per il lavoro in ambito regionale inseriti nel Catalogo dei soggetti attuatori della Misura 1-B;
- c) attribuzione del servizio di Accoglienza, presa in carico, orientamento (Orientamento specialistico o di II livello) di cui alla **Misura 1-C** agli operatori accreditati ai servizi per il lavoro e/o ai servizi formativi in ambito regionale;
- d) attribuzione delle attività di cui alla **Misura 2-A 'Formazione mirata all'inserimento lavorativo'** agli operatori accreditati ai servizi formativi in ambito regionale;
- e) attribuzione delle attività di cui alla **Misura 3 'Accompagnamento al lavoro'** agli operatori accreditati ai servizi per il lavoro in ambito regionale;
- f) attribuzione delle attività di cui alle **Misura 5 e 5bis** (Tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità geografica, ai soggetti promotori di tirocini);
- g) i Centri per l'Impiego possono erogare le attività di cui alle **Misure 1-B, 1-C, 3, 5 e 5bis** senza riconoscimento di alcun rimborso;
- h) i giovani NEET concordano presso il Centro per l'Impiego o l'operatore accreditato ai servizi per il lavoro in ambito regionale inserito nel Catalogo dei soggetti attuatori della Misura 1-B le Misure attivabili e, dopo la sottoscrizione del Patto di servizio, scelgono liberamente l'operatore inserito in catalogo che li prenderà in carico e li seguirà nel percorso concordato.

Gli operatori inseriti nel catalogo dei soggetti attuatori dovranno essere in grado di mettere a disposizione dei giovani sul territorio la più ampia gamma di servizi presenti, in una prospettiva sinergica e di valorizzazione delle competenze specifiche di ciascun beneficiario coinvolto, nonché di creare un raccordo organico con i sistemi di impresa e la domanda di lavoro del territorio, nell'ottica della valorizzazione delle vocazioni produttive locali e dell'occupazione di qualità.

Gli operatori inseriti nel catalogo dei soggetti attuatori assumono la responsabilità di **offrire a tutti i giovani che opereranno per uno dei percorsi di cui al paragrafo 6) le azioni previste dal percorso** individuato o, in alternativa, da uno coerente con quanto indicato nel Patto di Servizio ovvero nel Piano di azione individuale stipulato all'esito dell'orientamento specialistico di cui alla Misura 1-C.

L'avvenuta adesione del giovane ad un'offerta promossa da un operatore inserito nel catalogo dei soggetti attuatori comporta la **contestuale ed obbligatoria accettazione e presa in carico da parte dello stesso operatore**, il quale è tenuto ad erogare il servizio previsto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

Costituisce obbligo per gli operatori ammessi ai sopra citati elenchi la pubblicazione delle opportunità da offrire ai destinatari di Garanzia Giovani in Puglia. Tale offerta sarà disponibile anche sul sito www.sistema.puglia.it secondo le modalità che saranno definite nell'Atto unilaterale d'obbligo: tanto, al fine di garantire la massima circolazione delle informazioni e delle opportunità nella rete degli operatori che partecipano alle iniziative oggetto del presente Avviso e di fornire adeguate informazioni ai giovani nella fase di adesione al programma e di individuazione dell'operatore.

Costituiscono opportunità soggette a obbligo di pubblicazione da parte degli operatori le *vacancies* relative a:

- opportunità di lavoro;
- tirocini relativamente ai soggetti ospitanti;
- offerte formative;

4.1) Tracciabilità dei servizi erogati

Lo strumento cardine per la gestione della Garanzia Giovani è la **Scheda Anagrafico Professionale (SAP)**, che costituisce un *dossier* completo del giovane che aderisce a Garanzia Giovani e che contiene i dati anagrafici, la sua storia formativa, le esperienze di lavoro e le politiche attive e passive di cui ha beneficiato e che è identificata da un codice univoco a livello nazionale.

Nell'ambito della SAP è presente una sezione dedicata ai servizi erogati (Sezione 6 – Interventi di politiche attive), che ciascun operatore, pubblico e/o privato, abilitato dalla Regione dovrà implementare secondo le modalità definite nel patto di servizio.

L'implementazione e l'aggiornamento della sezione relativa gli interventi di politiche attive dovrà essere effettuata **obbligatoriamente** attraverso il Sistema Informativo del Lavoro della Regione Puglia (SINTESI – Sistema Puglia Lavoro) con le specifiche procedure che verranno messe a disposizione degli operatori. Tale implementazione dovrà essere perfezionata **entro 7 giorni dalla conclusione delle attività**, pena il non riconoscimento della spesa relativa all'attività erogata.

Ogni implementazione e aggiornamento della SAP e della "Sezione 6 – Interventi di politiche attive" effettuata all'interno della SAP verrà inviata tramite cooperazione applicativa al nodo di coordinamento nazionale per l'implementazione della banca dati delle politiche attive e passive.

La Regione renderà disponibili le procedure relative all'accesso al Sistema Informativo del Lavoro della Regione Puglia.

5) Destinatari delle Misure e verifica dello status di NEET

Il presente Avviso è rivolto esclusivamente ai NEET; in particolare, sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani tutti i giovani NEET residenti nelle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento, che posseggano i seguenti requisiti di eleggibilità al Programma:

- 1) età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;

2) essere disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 e s.m.i., fatta eccezione per i "lavoratori a rischio di disoccupazione" di cui al comma 4 del medesimo articolo, dell'articolo 4, comma 15 quater, del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, e ai sensi del paragrafo n. 1 della Circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto "D.Lgs. n. 150/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – prime indicazioni";

3) non essere beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni o titolari di un contratto di solidarietà, essendo forme di tutela in costanza di rapporto di lavoro;

4) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);

5) non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; sono esclusi, tuttavia, i corsi di formazione di base per l'acquisizione di competenze linguistiche nel caso di giovani migranti extracomunitari o rifugiati politici, in quanto possibile attività propedeutica alla presa in carico e all'erogazione delle misure del Programma. È, inoltre, ammessa la possibilità per un giovane di seguire un corso di aggiornamento e/o di formazione -anche online o in FAD- contestualmente allo svolgimento delle attività di una Misura di Garanzia Giovani, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il corso non preveda il rilascio di attestazioni e/o di certificazioni formative;
- il corso non permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione;
- la frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure "in trattamento" ovvero non ne rischi di pregiudicare il corretto svolgimento.

6) non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

Non possono accedere alle Misure 1-C, 2-A, 3, 5 e 5bis i giovani che non abbiano siglato un Patto di Servizio presso il Centro per l'Impiego o l'operatore accreditato ai servizi per il lavoro ammesso nell'elenco dei soggetti autorizzati all'erogazione della Misura 1B nell'ambito della Garanzia Giovani. In assenza di Patto di Servizio, le attività successive di cui alle Misure 1-C, 2-A, 3, 5 e 5bis eventualmente rese a favore di tali giovani non saranno rendicontabili ed i relativi costi non potranno essere riconosciuti.

Qualora il giovane che si presenta non abbia già attiva una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) resa a un Centro per l'Impiego o all'Inps, la sottoscrizione del Patto di Servizio Garanzia Giovani è considerata come manifestazione d'immediata disponibilità al lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e nel sistema informativo lavoro verrà pertanto registrata d'ufficio una DID con data uguale a quella della sottoscrizione del Patto di Servizio Garanzia Giovani.

Secondo quanto previsto dal Piano italiano di attuazione del **Programma tutti i destinatari di cui sopra sono classificati al momento della presa in carico da parte dei Centri per l'impiego o degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ammessi nell'elenco dei soggetti autorizzati all'erogazione della Misura 1B nell'ambito della Garanzia Giovani secondo un sistema di profilazione nazionale** in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro (in termini di occupabilità). Tale classificazione (*cf.* Decreto Direttoriale ANPAL n. 313/2019) è articolata nelle seguenti fasce:

1. bassa;
2. medio bassa;
3. medio alta;

4. alta.

Gli incentivi previsti dal programma sono modulati a seconda della fascia in cui viene collocato il destinatario delle Misure.

In caso di rinuncia o rifiuto ingiustificato, il giovane decade da ogni beneficio e dal Programma Garanzia Giovani.

Inoltre, nel caso in cui il giovane abbia già stipulato il Patto di Servizio si possono verificare due fattispecie:

- il giovane rifiuta la misura proposta di politica offerta dal servizio per il lavoro competente/soggetto erogatore
- il giovane ha ricevuto una proposta di politica attiva e in corso di effettuazione ne interrompe il percorso.

In questi casi, il giovane perde lo stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2015 e potrà riscriversi sia al Programma che all'anagrafe del lavoro, perdendo rispettivamente l'anzianità e la priorità accumulata. In ogni caso sono fatti salvi i casi di impossibilità sopravvenuta e di causa di forza maggiore.

Qualora i destinatari delle azioni siano persone con disabilità, i tirocini attivati non concorrono agli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999.

Si precisa che le caratteristiche dei destinatari potranno essere oggetto di successivi provvedimenti regionali di integrazione, anche in considerazione delle modifiche che dovessero intervenire a livello nazionale.

Inoltre, la Regione si riserva di inviare, agli operatori ammessi nel catalogo dei soggetti attuatori, circolari, linee guida, note esplicative e strumenti di controllo che, sulla base della normativa applicabile e delle indicazioni formulate dall'ANPAL, dettagliano le procedure da seguire, tra l'altro, per la verifica sullo status di NEET e per la registrazione degli esiti delle verifiche eseguite, anche, se del caso, attraverso la consultazione diretta dei sistemi informativi resi disponibili.

Giova sin da ora evidenziare che la verifica sullo stato di NEET deve essere svolta alla data di avvio del percorso e alla data di avvio della misura. La verifica dei requisiti del giovane successiva all'avvio del percorso deve essere effettuata:

- a) al momento dell'inizio della misura di politica attiva, qualora siano trascorsi più di sessanta giorni dalla presa in carico;
- b) se il giovane usufruisce di più misure in combinazione tra loro in un medesimo percorso, qualora tra una misura e l'altra intercorra un lasso di tempo superiore a sessanta giorni.

6) Misure e Percorsi attivabili

I percorsi si pongono la finalità di offrire ai giovani una delle risposte previste dal programma riconducibili ad una offerta qualificata di formazione ovvero ad una occasione di ingresso nel mercato del lavoro.

Tali percorsi sono caratterizzati dall'utilizzo integrato di una serie di Misure di cui al **punto 2)**, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e mercato del lavoro.

Ciascun giovane, successivamente alla stipula del Patto di Servizio presso il Centro per l'Impiego o l'operatore accreditato ai servizi per il lavoro ammesso nell'elenco dei soggetti autorizzati all'erogazione della Misura 1B nell'ambito della Garanzia Giovani, dovrà essere inserito in uno dei percorsi indicati di seguito.

Percorso n. 1 Accompagnamento al lavoro	Percorso n. 1 bis Accompagnamento al lavoro + Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	Percorso n. 2 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	Percorso n. 2 bis Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica + Accompagnamento al lavoro	Percorso n. 3 Formazione mirata all'inserimento lavorativo	Percorso n. 4 Formazione mirata all'inserimento lavorativo + Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
Misura 1-C Orientamento specialistico o di II livello	Misura 1-C Orientamento specialistico o di II livello	Misura 1-C Orientamento specialistico o di II livello	Misura 1-C Orientamento specialistico o di II livello	Misura 1-C Orientamento specialistico o di II livello	Misura 1-C Orientamento specialistico o di II livello
Misura 3 Accompagnamento al lavoro	Misura 3 Accompagnamento al lavoro	Misure 5 e 5bis Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	Misure 5 e 5bis Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	Misura 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo	Misura 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo
	Misure 5 e 5bis Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica		Misura 3 Accompagnamento al lavoro		Misure 5 e 5bis Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

Ciascun NEET potrà svolgere non più di n. 2 volte lo stesso percorso.

L'attuazione delle misure previste dal Piano Regionale avviene secondo la ripartizione di competenze riportata nel seguente schema riepilogativo:

Misure	CPI	Operatori accreditati LAV e FP*	Operatori accreditati LAV**	Operatori accreditati FP***	Soggetti promotori tirocini
1-A. Accoglienza e informazioni sul programma	•	•	•	•	•
1-B. Accoglienza, presa in carico, orientamento	•	•	•		
1-C. Orientamento specialistico o di secondo livello	•	•	•	•	
2-A. Formazione mirata all'inserimento lavorativo		•		•	
3. Accompagnamento al lavoro	•	•	•		
5. e 5bis Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	•	•	•	•	•

* operatori accreditati sia ai servizi per il lavoro sia ai servizi formativi

** operatori accreditati solo ai servizi per il lavoro

*** operatori accreditati solo ai servizi formativi

- La misura 1-A viene erogata senza alcun riconoscimento economico da tutti gli operatori, in forma singola o associata, inseriti nel catalogo dei soggetti autorizzati all'erogazione dei sopra riportati percorsi;
- La misura 1-B viene erogata dagli operatori accreditati in ambito regionale ai servizi per il lavoro ammessi nell'elenco dei soggetti autorizzati all'erogazione della Misura 1B nell'ambito della Garanzia Giovani;
- La misura 1-C viene erogata dagli operatori accreditati in ambito regionale ai servizi per il lavoro e/o ai servizi formativi;
- La misura 2-A viene erogata dagli operatori accreditati in ambito regionale ai servizi formativi;
- La misura 3 viene erogata dagli operatori accreditati in ambito regionale ai servizi per il lavoro;
- Le Misure 5 e 5bis vengono erogate sia dagli operatori accreditati ai servizi per il lavoro e/o ai servizi formativi sia dai soggetti promotori di tirocini;
- i Centri per l'Impiego possono erogare le attività di cui alle **Misure 1-B, 1-C, 3, 5 e 5bis** senza riconoscimento di alcun rimborso;

7) Misure e spese ammissibili

Per l'attuazione della Garanzia Giovani, la Regione Puglia fa ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67, comma 1 (b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, come previsto nel Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", utilizzando le specifiche Unità di Costo Standard indicate nelle schede Misura e nel Piano di Attuazione della Regione Puglia di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016.

Nella **Tavola 1** sono riportate le Misure del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani, attivate ai sensi del presente Avviso, con indicazione dell'unità di costo standard e relativo valore rimborsabile, delle durate (minime e massime) e delle modalità di rimborso (a processo e/o a risultato).

Pertanto, il finanziamento potrà essere “*a processo*” sulla base delle attività quantificate, di risultati o output, moltiplicati per l’unità di costo standard stabilita ovvero “*a risultato*”, valorizzando i costi unitari con riferimento a determinati risultati prodotti nell’ambito dell’operazione.

Tavola 1 - Tipologie di Misura, unità di costo standard, durata, modalità di rimborso

MISURA	UCS	DURATA MIN	DURATA MAX	A PROCESSO	A RISULTATO
1-A	Nessuna remunerazione				
1-B	UCS per ora di prestazione: € 34,00	1 ora	2 ore	SI	NO
1-C	UCS per ora di prestazione: € 35,50	1 ora	4 ore*	SI	NO
2-A	Tariffa oraria docente per ora/corso: Docente Fascia A: € 146,25 Docente Fascia B: € 117,00 Docente Fascia C: € 73,13 Tariffa oraria per ora/allievo: € 0,80	50 ore	200 ore**	SI (70%)	SI (30%)
3	UCS per tipologia di contratto e categoria di profilazione del giovane	NON DEFINITA	6 MESI	NO	SI
5 e 5bis	UCS per fascia di profilazione del destinatario	3 MESI	6-12 MESI	NO	SI

* elevabili ad 8 ore per determinati target, a favore di soggetti deboli, NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 e ss. mm. ed ii.

** 210 ore per i corsi della sezione 3

I servizi di orientamento specialistico o di secondo livello (**Misura 1-C**) sono finanziati a fronte di attestazione dell’effettiva erogazione documentata (“*a processo*”) e possono essere erogati esclusivamente con colloquio individuale.

Gli interventi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo (**Misura 2.A**) possono avere una durata minima di 50 ore e una durata massima di 200 ore (210 ore solo per i corsi di cui alla sezione 3). È previsto un rimborso fino a 4.000 euro per ciascun giovane.

Fino al 70% della sovvenzione è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate, in esito alla verifica sull’effettivo svolgimento delle stesse; il restante importo del 30% è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate, purché venga rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del giovane nel posto di lavoro entro 120 giorni dalla fine del corso.

Con riferimento alla remunerazione dell’unità di costo standard relativa alle ore di formazione del corso e, quindi, alla definizione delle fasce di costo dei docenti fa fede il *curriculum* del personale docente, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016.

La remunerazione dei servizi di cui alla Misura 2-A è ammessa esclusivamente a saldo, in esito alle verifiche svolte.

Il servizio di accompagnamento al lavoro (**Misura 3**) è riconosciuto a fronte del raggiungimento del risultato occupazionale ("*a risultato*"), in funzione della categoria di profilazione del giovane e della tipologia contrattuale. Pertanto, il rimborso è ammissibile solo in presenza di assunzione avvenuta e documentata secondo le specifiche indicate nello schema seguente:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PROFILING DEL GIOVANE*			
	BASSA (1)	MEDIA (2)	ALTA (3)	MOLTO ALTA (4)
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.000
Apprendistato II livello, Tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 12 mesi	€ 1.000	€ 1.300	€ 1.600	€ 2.000
Tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 6 mesi	€ 600	€ 800	€ 1.000	€ 1.200

*Le fasce di svantaggio sono disciplinate dall'art. 2 del Decreto direttoriale n. 313 del 15.07.2019 in 1) bassa; 2) medio bassa; 3) medio alta; 4) alta.

La remunerazione dei servizi di cui alla Misura 3 è ammessa esclusivamente a saldo, in esito alle verifiche svolte.

Con riferimento ai servizi di cui alla **Misura 5**, in favore del soggetto che promuove il tirocinio è corrisposta una remunerazione "*a risultato*" a costi standard secondo la parametrizzazione riportata nella tabella sottostante:

REMUNERAZIONE A RISULTATO	PROFILING DEL GIOVANE*			
	BASSA (1)	MEDIA (2)	ALTA (3)	MOLTO ALTA (4)
	€ 200	€ 300	€ 400	€ 500

*Le fasce di svantaggio sono disciplinate dall'art. 2 del Decreto direttoriale n. 313 del 15.07.2019 in 1) bassa; 2) medio bassa; 3) medio alta; 4) alta.

La remunerazione a risultato delle attività di cui alla Misura 5 è erogata esclusivamente a saldo, in esito alle verifiche svolte.

Il soggetto promotore avrà accesso alla remunerazione delle attività di cui alla Misura 3 nel caso in cui, entro 30 giorni dalla fine del tirocinio, a quest'ultimo segua un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi con lo stesso soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio. Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la promozione del tirocinio di cui alla Misura 5/5bis. Con riferimento alle ulteriori combinazioni astrattamente ipotizzabili tra le attività di cui alle Misure 3 e 5/5bis, si rinvia alla nota operativa allegata al presente avviso unitamente alle schede Misura.

Con riferimento allo svolgimento del tirocinio, lo stesso può avere una durata massima pari a 6 mesi; per i soggetti disabili e per le persone svantaggiate la durata massima del tirocinio può essere elevabile sino a 12 mesi.

Per quanto concerne l'indennità di tirocinio, l'importo dell'indennità mensile a carico del PON IOG è pari a € 300,00; per i soggetti disabili e per le persone svantaggiate l'importo dell'indennità mensile a carico del

PON IOG è pari a € 500,00. Il soggetto ospitante dovrà versare in favore del tirocinante un importo mensile fisso ed invariabile pari ad € 150,00.

In relazione ai tirocini extra-curricolari in mobilità geografica di cui alla Misura 5bis, il tirocinio può avere una durata massima pari a 6 mesi; per i soggetti disabili e per le persone svantaggiate la durata massima del tirocinio può essere elevabile sino a 12 mesi; la remunerazione della promozione del tirocinio è corrisposta a costi standard secondo la parametrizzazione sopra riportata con riferimento alla Misura 5.

Per quanto concerne l'indennità al giovane per i tirocini in mobilità interregionale, fermo restando che la disciplina di riferimento per la quantificazione dell'indennità di partecipazione per i tirocini in mobilità interregionale è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante, per il periodo di tirocinio l'importo dell'indennità mensile a carico del PON IOG è pari, nel massimo, a € 300,00; per i soggetti disabili e per le persone svantaggiate l'importo dell'indennità mensile a carico del PON IOG è pari, nel massimo, a € 500,00. Inoltre, in favore del tirocinante è previsto un rimborso per la mobilità geografica così come previsto e quantificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016.

Quanto all'indennità al giovane per i tirocini in mobilità transnazionale per il periodo di tirocinio è previsto:

- un rimborso per la mobilità geografica, previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;
- un rimborso per i costi di formazione generale come previsto dalla scheda relativa alla Misura 6bis. Si specifica che l'importo relativo al contributo per la frequenza del giovane ai corsi di formazione generale rappresenta un costo forfettario, riconosciuto sulla base della verifica del registro presenze attestante l'avvenuta erogazione delle 30 ore di formazione minima richiesta. In aggiunta si prevede l'erogazione di un corso di formazione linguistica di gruppo per un massimo di 40 ore. Per la formazione di gruppo, si ricorrerà ai parametri di costo previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Per quanto non indicato nel presente paragrafo, si rinvia alle schede Misura allegate al presente Avviso. Ulteriori indicazioni di dettaglio in merito, tra l'altro, alle modalità gestionali e/o rendicontali delle attività potranno essere specificate nell'atto unilaterale d'obbligo e/o in circolari, note operative, linee guida, etc.

8) Soggetti che possono candidarsi al catalogo dei soggetti attuatori dei percorsi indicati al paragrafo 6)

8.1) Operatori in forma singola

Possono presentare la propria istanza per la realizzazione di tutti i percorsi di cui al paragrafo 6) del presente avviso operatori in forma singola che, alla data di presentazione dell'istanza, posseggano, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a1) siano inseriti nell'elenco degli Organismi accreditati all'erogazione di servizi formativi ai sensi della D.G.R. n. 195 del 31/01/2012 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 1191/2012 e ss.mm. ed ii. ed abbiano presentato istanza di accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico

approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii. (a tal fine, si specifica che i predetti Organismi mantengono l'accreditamento concesso ai sensi della D.G.R. n. 195/2012 e ss.mm. ed ii. fino all'esito dell'istruttoria, ovvero fino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi accreditati ai sensi della D.G.R. n. 1747/2018 e ss.mm. ed ii. o del provvedimento di rigetto)

oppure

a2) siano inseriti nell'elenco degli Organismi accreditati all'erogazione di servizi formativi ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii. o abbiano presentato istanza di accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii.

e

b) siano inseriti nell'elenco degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi per il lavoro di cui all'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015 e ss. mm. ed ii.

Per l'ammissibilità dell'operatore in forma singola è necessario che lo stesso abbia una sede accreditata all'erogazione di servizi formativi in ciascuna provincia pugliese.

Con riferimento alla disciplina transitoria per l'accreditamento regionale ai sensi delle nuove Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1474/2018 e s.m.i. degli enti accreditati ai sensi delle previgenti Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 195/2012 e ss.mm. ed ii., si rinvia, altresì, alla Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1377 del 28/10/2019 avente ad oggetto "*Accreditamento regionale per gli Organismi formativi ai sensi delle nuove Linee guida (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019). Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione degli Organismi formativi e disposizioni per il mantenimento dell'accreditamento, approvato con A.D. n.653 dell'11/6/2019. Modalità e termini relativi alla disciplina transitoria*", alla Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 217 del 18/02/2020 avente ad oggetto "*Accreditamento Organismi formativi: rettifiche e modifiche atti correlati (D.G.R.n. 1474 del 2.08.2018 e D.G.R. n. 358 del 26.02.2019 - A.D. Sezione Formazione Professionale dell'11 giugno 2019, n.653). Proroga termini per la presentazione delle istanze degli Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012 (A.D. Sezione Formazione Professionale del 28 ottobre 2019, n. 1377)*", così come successivamente modificata dalle Determinazioni Dirigenziali nn. 472 del 17/03/2020 e 768 del 27/04/2020, nonché alla Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1029 del 09/06/2020 avente ad oggetto "*Accreditamento degli Organismi formativi (Linee Guida emanate con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 - A.D. Sezione Formazione Professionale dell'11 giugno 2019, n.653). Disposizioni attuative per decorrenza dei termini di presentazione delle istanze di conferma dell'accreditamento*", contenente, tra l'altro, l'elenco degli Organismi formativi che, alla data del 04/06/2020, hanno presentato istanza per la conferma dell'accreditamento conseguito ai sensi delle precedenti Linee Guida.

Qualora l'istanza di candidatura sia proposta da un soggetto "*accreditando*" ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii. con riferimento al quale non si è ancora

concluso il procedimento di rilascio dell'accreditamento (sia nell'ipotesi sub a1, sia nell'ipotesi sub a2), l'inserimento definitivo nel catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani è subordinato al riconoscimento dell'accreditamento ai sensi della citata D.G.R. n. 1474/2018 e ss.mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii.

Ciascun operatore in possesso dei requisiti sopra detti (a1 o a2 e b) che partecipi in forma singola non potrà presentare istanza di candidatura al presente avviso in Associazione Temporanea di Scopo: la contestuale partecipazione in forma singola ed in qualità di appartenente, a qualsiasi titolo, ad una o più Associazioni Temporanee di Scopo comporta l'esclusione dell'istanza di candidatura proposta in forma singola nonché l'esclusione dello stesso operatore dalla/dalle Associazione/i Temporanea/e di Scopo nella/nelle quale/i lo stesso figura.

L'operatore in forma singola non potrà rivolgersi a soggetti terzi per l'erogazione dei servizi (**divieto di delega delle attività**). I servizi resi da soggetti esterni all'operatore in forma singola e le correlate attività non saranno riconoscibili e, quindi, rendicontabili a valere sul presente Avviso.

8.2) Operatori in forma associata

Possono presentare la propria candidatura all'erogazione di tutti i percorsi di cui al paragrafo 6) del presente avviso operatori riuniti sotto forma di Associazioni Temporanee di Scopo che, alla data di presentazione della candidatura, posseggano, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a1) siano inseriti nell'elenco degli Organismi accreditati all'erogazione di servizi formativi ai sensi della D.G.R. n. 195 del 31/01/2012 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 1191/2012 e ss.mm. ed ii. ed abbiano presentato istanza di accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii. (a tal fine, si specifica che i predetti Organismi mantengono l'accreditamento concesso ai sensi della D.G.R. n. 195/2012 e ss.mm. ed ii. fino all'esito dell'istruttoria, ovvero fino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi accreditati ai sensi della D.G.R. n. 1747/2018 e ss.mm. ed ii. o del provvedimento di rigetto)

oppure

a2) siano inseriti nell'elenco degli Organismi accreditati all'erogazione di servizi formativi ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii. o abbiano presentato istanza di accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii.

e

b) siano inseriti nell'elenco degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi per il lavoro di cui all'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015 e ss. mm. ed ii.

In ragione delle Misure erogabili nell'ambito dei percorsi di cui al paragrafo 6) del presente Avviso, per l'ammissibilità delle Associazioni Temporanee di Scopo è necessario quindi che nella configurazione minima delle stesse siano presenti:

a) almeno un Ente di Formazione:

- accreditato all'erogazione di servizi formativi ai sensi della D.G.R. n. 195 del 31/01/2012 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 1191/2012 e ss.mm. ed ii., e che abbia presentato istanza di accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii.

oppure

- accreditato all'erogazione di servizi formativi ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii. o che abbia presentato istanza di accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii.

b) almeno un Operatore legittimato all'erogazione dei servizi per il lavoro di cui all'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015 e ss. mm. ed ii.

Per l'ammissibilità dell'operatore sotto forma di Associazione Temporanea di Scopo è necessario che lo stesso abbia una sede accreditata all'erogazione di servizi formativi in ciascuna provincia pugliese.

Nelle Associazioni Temporanee di Scopo, inoltre, possono partecipare soggetti promotori di tirocini extra-curricolari, così come previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 23/2013, dall'art. 4 del Regolamento Regionale n. 3/2014 e dalle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017.

Nelle Associazioni Temporanee di Scopo, inoltre, possono partecipare: a) distretti produttivi/tecnologici e organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale, la cui rappresentatività sia verificata rispetto ai settori indicati nella legge che ha disciplinato la composizione del Cnel (in particolare art. 2, commi 3 e 4, lettere a), b), c) e d), legge 30 dicembre 1986, n. 936); b) associazioni, imprese no-profit, soggetti pubblici e privati che si occupano di orientamento per i giovani - compresi Informagiovani, Istituti scolastici, Università, Organizzazioni sindacali, Soggetti del Terzo settore (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo). In considerazione delle peculiarità dei destinatari dell'iniziativa, che sono essenzialmente i giovani NEET, la partecipazione dei soggetti del Terzo Settore può essere utile allo sviluppo di opportune azioni per favorire il coinvolgimento dei giovani con difficile visibilità nonché il loro avvio in percorsi di inserimento lavorativo attraverso le reti di facilitazione esistenti.

Ciascuno dei soggetti appartenenti all'Associazione Temporanea di Scopo potrà svolgere esclusivamente le attività per le quali risulta essere accreditato/autorizzato.

In particolare:

- le attività di cui alla misura 1-C possono essere erogate sia da operatori accreditati ai servizi per il lavoro sia da operatori accreditati ai servizi formativi in ambito regionale;
- le attività di cui alla misura 2-A possono essere erogate esclusivamente da operatori accreditati ai servizi formativi in ambito regionale;
- le attività di cui alla misura 3 possono essere erogate esclusivamente da operatori accreditati ai servizi per il lavoro in ambito regionale;
- le attività di cui alle Misure 5 e 5bis possono essere erogate sia da operatori accreditati ai servizi per il lavoro in ambito regionale, sia da operatori accreditati ai servizi formativi in ambito regionale sia dai soggetti promotori di tirocini extra-curricolari.

Tutti gli altri soggetti potranno contribuire, all'interno dell'Associazione Temporanea di Scopo, a promuovere le misure verso i giovani e le imprese.

Con riferimento alla disciplina transitoria per l'accreditamento regionale ai sensi delle nuove Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1474/2018 e s.m.i. degli enti accreditati ai sensi delle previgenti Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 195/2012 e ss.mm. ed ii., si rinvia, altresì, alla Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1377 del 28/10/2019 avente ad oggetto "*Accreditamento regionale per gli Organismi formativi ai sensi delle nuove Linee guida (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019). Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione degli Organismi formativi e disposizioni per il mantenimento dell'accreditamento, approvato con A.D. n.653 dell'11/6/2019. Modalità e termini relativi alla disciplina transitoria*", alla Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 217 del 18/02/2020 avente ad oggetto "*Accreditamento Organismi formativi: rettifiche e modifiche atti correlati (D.G.R.n. 1474 del 2.08.2018 e D.G.R. n. 358 del 26.02.2019 - A.D. Sezione Formazione Professionale dell'11 giugno 2019, n.653). Proroga termini per la presentazione delle istanze degli Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012 (A.D. Sezione Formazione Professionale del 28 ottobre 2019, n. 1377)*", così come successivamente modificata dalle Determinazioni Dirigenziali nn. 472 del 17/03/2020 e 768 del 27/04/2020, nonché alla Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1029 del 09/06/2020 avente ad oggetto "*Accreditamento degli Organismi formativi (Linee Guida emanate con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 - A.D. Sezione Formazione Professionale dell'11 giugno 2019, n.653). Disposizioni attuative per decorrenza dei termini di presentazione delle istanze di conferma dell'accreditamento*", contenente, tra l'altro, l'elenco degli Organismi formativi che, alla data del 04/06/2020, hanno presentato istanza per la conferma dell'accreditamento conseguito ai sensi delle precedenti Linee Guida.

Qualora l'istanza di candidatura sia proposta da una Associazione Temporanea di Scopo nella quale figuri un soggetto "*accreditando*" ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii. con riferimento al quale non si è ancora concluso il procedimento di rilascio dell'accreditamento (sia nell'ipotesi sub a1, sia nell'ipotesi sub a2), e che concorra alla sussistenza della configurazione minima sopra riportata e/o alla copertura territoriale con una o più sedi, l'inserimento definitivo nel catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani è subordinato al riconoscimento dell'accreditamento ai sensi della citata D.G.R. n. 1474/2018 e ss.mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii.

Ciascun operatore in possesso dei requisiti sopra detti (a1 o a2; b) potrà partecipare solo ed esclusivamente ad una Associazione Temporanea di Scopo: la partecipazione a più di una Associazione Temporanea di Scopo, a qualsiasi titolo, comporta l'esclusione dello stesso operatore da tutte le Associazioni Temporanee di Scopo in cui l'operatore figura.

Allo stesso modo, ciascun soggetto promotore di tirocini extra-curricolari potrà partecipare solo ed esclusivamente ad una Associazione Temporanea di Scopo: la partecipazione a più di una Associazione Temporanea di Scopo comporta l'esclusione del soggetto promotore di tirocini extra-curricolari da tutte le Associazioni Temporanee di Scopo in cui lo stesso figura.

La partecipazione a più Associazioni Temporanee di Scopo è consentita esclusivamente ai soggetti non legittimati a svolgere attività remunerate.

L'Associazione Temporanea di Scopo non potrà rivolgersi a soggetti terzi per l'erogazione dei servizi (**divieto di delega delle attività**). I servizi resi da soggetti esterni all'Associazione Temporanea di Scopo e le correlate attività non saranno riconoscibili e, quindi, rendicontabili a valere sul presente Avviso.

Ai fini della costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo, gli operatori devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore che assume il ruolo di Capofila dell'Associazione. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura deve essere conferita al legale rappresentante dell'operatore Capofila.

Qualora l'Associazione Temporanea di Scopo non sia ancora costituita al momento di presentazione della candidatura, l'Associazione Temporanea di Scopo dovrà presentare l'istanza di partecipazione sottoscritta da tutti gli operatori facenti parte della costituenda Associazione, nonché una dichiarazione, sottoscritta sempre da tutti gli operatori facenti parte della costituenda Associazione, contenente l'impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.P. del provvedimento di ammissione nel catalogo dei soggetti attuatori dei percorsi di cui al paragrafo 6) del presente Avviso.

L'Atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo deve indicare compiti, ruoli e rapporti nella gestione del progetto. All'operatore Capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti dell'Amministrazione regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione dell'intervento.

La compagine che costituisce l'Associazione Temporanea di Scopo nella sua configurazione minima dovrà coincidere con quella del raggruppamento che ha presentato istanza di partecipazione. La mancata partecipazione nell'Associazione Temporanea di Scopo costituita anche di uno solo dei soggetti richiesti per la configurazione minima e/o per la copertura territoriale costituisce causa di decadenza dal catalogo dei soggetti attuatori dell'Associazione Temporanea di Scopo.

Qualora l'istanza di candidatura sia proposta da una Associazione Temporanea di Scopo nella quale figura un soggetto "accreditando" ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii. con riferimento al quale non si è ancora concluso il procedimento di rilascio dell'accreditamento (sia nell'ipotesi sub a1, sia nell'ipotesi sub a2), e che concorra alla sussistenza della configurazione minima sopra riportata e/o alla copertura territoriale con una o più sedi, è ammessa la modificazione soggettiva della compagine della Associazione Temporanea di Scopo (sia prima della

costituzione, sia successivamente alla costituzione) e l'inserimento nella predetta compagine di altri soggetti aventi i requisiti sub a1 o sub a2 al fine di garantire la permanenza della configurazione minima e/o la copertura territoriale.

9) Corner Garanzia Giovani

In ciascuna sede accreditata ai servizi per il lavoro ed ai servizi formativi **dovrà essere garantita** la presenza di un **Corner Garanzia Giovani**, immediatamente identificabile e presso cui si svolgano esclusivamente le attività del Programma, che preveda la presenza di **almeno un operatore** (addetto all'accoglienza e all'informazione) e un **Responsabile dell'unità organizzativa**, espressamente dedicati al Programma, oltre al personale dedicato alla gestione diretta dei percorsi formativi, che sarà individuato in una fase successiva alla presentazione del progetto.

Dovrà essere assicurato un **orario di ricevimento del pubblico pari ad almeno 24 ore settimanali**.

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive nell'area delle risorse umane;
- b) diploma di laurea triennale e comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive nell'area delle risorse umane;
- c) titolo di studio secondario superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive nell'area delle risorse umane.

L'Addetto all'accoglienza e all'informazione deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline umanistiche e/o giuridiche;
- b) diploma di laurea triennale in discipline umanistiche e/o giuridiche e corsi di specializzazione e/o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
- c) titolo di studio secondario superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell'area delle risorse umane.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche *in loco* in ordine all'osservanza delle previsioni sopra riportate. Le conseguenze derivanti dall'accertamento dell'inosservanza delle suddette previsioni verranno indicate nell'Atto Unilaterale d'Obbligo. Per ciascun Corner Garanzia Giovani dovranno essere settimanalmente caricati in piattaforma i *time sheet* dell'operatore addetto all'accoglienza e all'informazione, del Responsabile dell'unità organizzativa e del personale dedicato alla gestione diretta dei percorsi.

Le sedi accreditate ai servizi per il lavoro ed ai servizi formativi pre qualificate in esito al presente avviso dovranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione delle attività erogabili in ragione del riconosciuto accreditamento: pertanto, le sedi accreditate ai servizi formativi dovranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui alle Misure 1C, 2-A e 5/5bis; le sedi accreditate ai

servizi per il lavoro dovranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui alle Misure 1C, 3 e 5/5bis.

10) Oggetto della candidatura

Ciascun operatore, in forma singola o associata, dovrà candidarsi per la realizzazione di progetti integrati relativi a tutti i **percorsi previsti dal paragrafo 6)** del presente avviso.

L'avvio del percorso è inteso come momento procedurale che si apre con l'adesione sui portali e si chiude con la presa in carico da parte di un CPI o di un operatore legittimato all'erogazione della Misura 1B con la sottoscrizione del Patto di servizio. In particolare, dopo l'adesione, entro 60 giorni, si apre una fase di accoglienza e presa in carico a cura del CPI o dell'operatore legittimato all'erogazione della Misura 1B, ove verrà sottoscritto anche il Patto di servizio, cioè un percorso personalizzato per l'inserimento lavorativo o di formazione professionale. Entro 4 mesi dalla stipula del Patto di servizio verrà offerta al giovane una delle Misure previste dal percorso definito in linea con il suo profilo (Misura 1C in combinazione con altre Misure).

Entro 2 mesi dalla sottoscrizione del PAI in esito alla Misura 1C, il percorso individuato dovrà essere avviato.

Il percorso si intende avviato allorché venga soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- con riferimento alla formazione mirata all'inserimento lavorativo (**misura 2A**), sia avviata l'attività d'aula;
- con riferimento all'accompagnamento al lavoro (**misura 3**), sia erogata una tra le attività rientranti nel predetto servizio di accompagnamento (es. scouting delle opportunità occupazionali; pre-selezione; etc.);
- con riferimento al tirocinio (**misura 5**), sia avviato il percorso formativo, attraverso la trasmissione della comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante;

Qualora il percorso non sia stato avviato entro i termini indicati il giovane potrà scegliere di essere preso in carico da un altro soggetto inserito nel catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani.

L'operatore che si candiderà per l'attuazione delle attività dovrà **specificare nell'istanza di candidatura** i seguenti elementi:

Per i Servizi al lavoro:

- le sedi operative che saranno attivate tra quelle accreditate ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015 e ss. mm. ed ii. (specificando numero e distribuzione sul territorio, caratteristiche strutturali e infrastrutturali, capacità erogativa in termini di flusso quotidiano di utenti in grado di sostenere, giorni e orari di apertura);
- le figure professionali e le risorse umane dedicate all'erogazione dei servizi tra quelle pre-qualificate ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015 e ss. mm. ed ii. (numero complessivo degli operatori, numero degli operatori dedicati a ciascuna tipologia di servizio, distribuzione degli operatori nelle

varie sedi attivate, eventuale modalità di “rotazione” delle figure specialistiche per assicurare l’adeguata copertura di tutte le sedi attivate).

Per i Servizi formativi:

- le risorse professionali dedicate alla Garanzia Giovani per le attività di:
 - Direzione, Coordinamento e Tutoring (numero, professionalità e titoli);
 - Docenza (numero, stato giuridico del personale, e caratteristiche);
- le sedi degli organismi che saranno attivate tra quelle: a) accreditate ai sensi della D.G.R. n. 195/2012 e ss. mm ed ii. (anche in ragione della vigenza della disciplina transitoria) o della D.G.R. n. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e accreditate/accreditande ai sensi della D.G.R. n. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii., specificando tra l’altro:
 - numero e distribuzione sul territorio,
 - caratteristiche strutturali e infrastrutturali,
 - numero e tipologia di laboratori attivabili,
 - capacità erogativa in termini di corsi attivabili contemporaneamente per sede operativa e di numero di allievi;

Il progetto per la candidatura dovrà essere sviluppato secondo lo schema di seguito indicato, e completo in tutte le sue parti:

1. Scheda informativa di presentazione del soggetto proponente (max 5 pagine);
2. Dati generali del progetto (max 5 pagine);
3. Descrizione analitica delle modalità di erogazione dei servizi:
 - 1-A - Informazioni sul programma (max 2 pagine);
 - 1-C - Orientamento specialistico o di II livello (max 4 pagine);
 - 2-A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo (max 5 pagine);
 - 3 - Accompagnamento al lavoro (max 5 pagine);
 - 5 e 5bis - Tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità geografica (max 5 pagine);
4. Eventuale: descrizione dei compiti e ruoli di ciascun soggetto partecipante all’Associazione Temporanea di Scopo (max 5 pagine);
5. Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000 nelle quali si attesti la veridicità di tutte le dichiarazioni ed informazioni contenute nel progetto.

La descrizione dei servizi dovrà tenere conto delle caratteristiche dei singoli percorsi.

Inoltre, unitamente all’istanza di candidatura dovrà essere trasmessa una scheda informativa contenente i requisiti delle risorse umane coinvolte; a tale effetto, si consideri che: a) l’operatore dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute; b) a seconda delle misure che compongono i percorsi, dovranno essere individuate figure professionali di riferimento per l’attività di orientamento, di accompagnamento e di tutoraggio nonché figure coinvolte nell’attività di

docenza/formazione che devono possedere una specifica esperienza professionale attinente alle materie di insegnamento, oltretutto naturalmente rispettare i requisiti previsti dalle singole discipline di riferimento (discipline regionali per l'accREDITamento delle sedi formative, per l'accREDITamento all'erogazione dei servizi per il lavoro, per i tirocini formativi e di orientamento).

Ai fini della valutazione di cui al punto 3 della griglia di valutazione, per la valutazione dell'adeguatezza delle risorse umane, si terrà conto anche della presenza delle seguenti figure professionali, che in ogni caso non potranno coincidere con quelle di cui al paragrafo 9:

- almeno un orientatore/esperto di orientamento che dovrà accompagnare i giovani nella definizione del proprio progetto personale, formativo e/o professionale (si specifica a tal fine che è richiesta un'esperienza minima di almeno 2 anni nell'erogazione/realizzazione di percorsi di orientamento);
- almeno un referente (direttore/coordinatore di progetto) che avrà il compito di raccordarsi sia con il soggetto ospitante, per assicurare il necessario coordinamento (anche nei termini di progettazione di dettaglio e monitoraggio delle attività), sia con gli uffici competenti al fine di relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. (tale figura professionale dovrà avere un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività);
- almeno una figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione.

Si precisa che per gli interventi formativi in cui siano iscritti minori, in applicazione del decreto legislativo n. 39 del 04/03/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'inesistenza di condanne per taluno dei reati di:

- prostituzione minorile (600-bis c.p.);
- pornografia minorile (600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.);
- adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Ciò riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutor, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con minorenni.

11) Valutazione di ammissibilità e merito delle istanze

Per la valutazione di ammissibilità delle istanze di candidatura pervenute l'Amministrazione regionale, con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, istituirà un apposito nucleo di valutazione di ammissibilità.

Sono in ogni caso considerate inammissibili le istanze di candidatura:

- pervenute oltre la data di scadenza;

- pervenute in forme diverse da quelle indicate al paragrafo 11;
- prive di sottoscrizione o qualora risulti assolutamente incerta la provenienza delle stesse;
- presentate da operatore, in forma singola o associata, privo dei requisiti indicati, rispettivamente, ai paragrafi 8.1) ed 8.2);
- presentate da operatori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8.1 (a1 o a2 e b) che abbiano presentato candidatura sia in forma singola sia in qualità di appartenente, a qualsiasi titolo, ad una o più Associazioni Temporanee di Scopo: tale ipotesi comporta l'esclusione dell'istanza di candidatura proposta in forma singola nonché l'esclusione dello stesso operatore dalla/dalle Associazione/i Temporanea/e di Scopo nella/nelle quale/i lo stesso figura;
- presentate da operatori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8.2 (a1 o a2; o b) che abbiano presentato candidatura, a qualsiasi titolo, in più di una Associazione Temporanea di Scopo: tale ipotesi comporta l'esclusione dello stesso operatore da tutte le Associazione Temporanea di Scopo in cui l'operatore figura;

Fatto salvo quanto previsto dal periodo immediatamente precedente, con riferimento agli elementi formali dell'istanza di candidatura e delle dichiarazioni a corredo della stessa, in ipotesi di mancanza, incompletezza, non perfetta conformità e/o chiarezza dei predetti elementi l'Amministrazione regionale assegnerà al soggetto istante un termine non superiore a 10 (dieci) giorni affinché vengano regolarizzate e/o integrate le dichiarazioni presentate. In caso di mancato perfezionamento degli elementi formali dell'istanza di candidatura e delle dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa entro il termine stabilito dall'Amministrazione o di persistente mancanza, incompletezza, non perfetta conformità e/o chiarezza dei predetti elementi, l'Amministrazione regionale procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata.

Sono in ogni caso fatte salve tutte le ipotesi di esclusione e di inammissibilità previste all'interno del presente Avviso.

11.1) Valutazione qualitativa

Trattandosi di una procedura a sportello con finestre temporali che non comporta la formazione di una graduatoria di carattere concorsuale bensì la costituzione di un catalogo di soggetti idonei all'erogazione dei percorsi sopra richiamati, il Nucleo di valutazione procederà all'esame delle istanze di candidatura pervenute secondo il sistema ON/OFF sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione sotto riportati:

Criteri di Valutazione	Sotto criteri	
1. Coerenza della proposta progettuale nel suo complesso	Coerenza complessiva del progetto in riferimento al contesto economico e occupazionale regionale, ai documenti programmatori di riferimento (principalmente PON IOG e PAR Puglia) ed alle priorità orizzontali del PON IOG (parità di genere, pari opportunità e sviluppo sostenibile).	ON/OFF

2. Qualità della proposta progettuale	Chiarezza espositiva e completezza della descrizione della proposta progettuale e delle informazioni ivi contenute	ON/OFF
	Rispondenza della proposta progettuale ai fabbisogni del territorio ed adeguatezza della proposta progettuale rispetto ai percorsi di cui al paragrafo 6) ed ai destinatari da coinvolgere	ON/OFF
	Adeguatezza degli strumenti di gestione del progetto e di controllo della qualità attivati a garanzia dell'efficace realizzazione del progetto, con particolare riferimento ai risultati attesi	ON/OFF
	Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto nonché di interazione e concertazione con il partenariato	ON/OFF
	Complementarità della proposta progettuale con altri strumenti di intervento	ON/OFF
	Qualità ed efficacia degli strumenti di comunicazione proposti	ON/OFF
3. Qualità e professionalità delle risorse umane di progetto	Adeguatezza delle risorse umane descritte nel progetto per l'erogazione dei servizi al lavoro	ON/OFF
	Adeguatezza delle risorse umane descritte nel progetto per l'erogazione dei servizi formativi	ON/OFF

Il Nucleo di valutazione assegnerà ON qualora la proposta progettuale, con riferimento al sotto criterio di valutazione in esame, venga giudicata qualitativamente eccellente, ottima, buona, discreta o sufficiente.

Affinché l'intera proposta progettuale sia considerata ammissibile in elenco è necessario che la stessa abbia conseguito ON con riferimento a tutti i sotto criteri di valutazione sopra menzionati.

12) Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Le istanze dovranno essere inoltrate, **pena l'esclusione**, unicamente in via telematica attraverso la procedura *on line* <denominazione_iniziativa> – attiva nella pagina **Garanzia Giovani** del portale www.sistema.puglia.it.

La procedura *on line* sarà disponibile, per la prima finestra temporale, a partire dalle ore 16:00 del 16/12/2020 e sino alle ore 20:00 del 22/01/2021.

Le successive finestre temporali aperte per la presentazione delle proposte progettuali saranno indicativamente le seguenti:

- dal 01/06/2021 al 30/06/2021;
- dal 01/06/2022 al 30/06/2022;

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare/aggiungere/eliminare le suddette finestre temporali in ragione dello stato di avanzamento delle attività e/o delle risorse disponibili.

Oltre il termine di chiusura della prima finestra temporale, il sistema non consentirà più l'accesso alla procedura telematica e, pertanto, non sarà più possibile la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte.

A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf_riepilogativo, conforme all'**Allegato 1**) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore e allegato alla stessa procedura telematica **entro la suddetta scadenza**.

Allo scadere dei termini del bando sarà inibito l'utilizzo della procedura, rimarrà attiva la sola modalità "Consultazione" per le istanze per le quali sarà stato completato l'iter di invio.

Si precisa che aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica, senza aver effettuato l'invio dell'istanza firmata digitalmente costituirà **motivo di esclusione** della stessa.

Per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, sul portale **www.sistema.puglia.it** sarà attivo il servizio *on line* **Supporto Tecnico**.

Le informazioni in ordine all'avviso potranno essere richieste attraverso il servizio on-line **Richiedi Info** attivo sulla pagina dell'Avviso del portale www.sistema.puglia.it.

Nella stessa sezione sarà pubblicato il documento **Iter Procedurale** che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente alla predisposizione e l'inoltro dell'istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico.

Con la stessa procedura telematica dovranno essere trasmessi inoltre i seguenti allegati:

- (*allegato 2*) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal legale rappresentante, dalla quale si evinca:
 - per i soggetti tenuti all'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
 1. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;
 2. forma giuridica;
 3. indirizzo sede legale;
 4. generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
 5. oggetto sociale;
 6. durata (se stabilita)
 - per i soggetti non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
 1. forma giuridica;
 2. indirizzo sede legale;
 3. generalità di tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza;
 4. oggetto sociale;
 5. durata (se stabilita);
 - che l'operatore proponente non sia sottoposto a fallimento o non si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la

- dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, né che sia in liquidazione volontaria;
- che l'operatore proponente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016;
 - che l'operatore proponente non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e/o d) del D.lgs. n. 231/01 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e/o l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n.81/08;
 - che l'operatore proponente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - che l'operatore proponente, riguardo gli obblighi discendenti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili:
 - non è soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99,
 - oppure
 - è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi medesimi;
 - che l'operatore proponente applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di appartenenza e, se esistente, anche le disposizioni del contratto collettivo territoriale;
 - che l'operatore proponente non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime spese oggetto del presente Avviso;
- *(allegato 3)* dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 da ciascun soggetto dell'operatore proponente munito di potere di rappresentanza, attestante che nei confronti di sé medesimo:
- a) non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/90, dall'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/73, e dall'articolo 260 del D.lgs. n. 152/06, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs. n. 109/07;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. n. 24/14;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/11, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- copia conforme dell'Atto notarile di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo in cui siano indicati compiti, ruoli e rapporti nella gestione delle attività, e fissate le regole da seguire in caso di inadempienza e di controversie; in alternativa (se non ancora costituita): (*allegato 4*) dichiarazione di intenti/impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti componenti il raggruppamento, con l'impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al catalogo degli operatori ammessi ai sensi del presente Avviso;
 - (*allegato 5*) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 nella quale siano indicate le generalità del soggetto sottoscrittore degli atti della procedura per conto dell'ente partecipante e l'idoneità dei poteri del medesimo ad impegnare la volontà dell'ente.
 - (in presenza di altri soggetti): convenzioni oppure lettere di intenti, ai fini dell'attuazione delle attività, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente e dai legali rappresentanti dei soggetti individuati per la migliore realizzazione delle attività (le lettere di intenti e le convenzioni possono essere sottoscritte dal solo ente capofila).

In caso di presentazione della proposta progettuale da parte di un operatore in forma associata, pena l'inammissibilità dell'istanza di candidatura proposta, la dichiarazione di cui all'allegato 2 dovrà essere presentata dal legale rappresentante di ciascun componente della costituita o costituenda Associazione Temporanea di Scopo. Qualora l'Associazione Temporanea di Scopo sia già costituita al momento della presentazione della domanda, il modulo di domanda di cui all'allegato 1 potrà essere presentato dal solo soggetto capofila; qualora, invece, l'Associazione Temporanea di Scopo non sia costituita al momento della presentazione della domanda, il modulo di domanda di cui all'allegato 1 dovrà essere compilato e presentato dal soggetto capofila con le sottoscrizioni di tutti i rappresentanti dei soggetti componenti l'Associazione Temporanea di Scopo.

Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono esonerate dal presentare le dichiarazioni di cui agli *allegati 2 e 3*. Le medesime Amministrazioni dovranno comunque indicare, pena l'esclusione dell'istanza di candidatura, con apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/2000, generalità ed adeguatezza dei poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore della proposta per conto dell'Amministrazione partecipante (*allegato 5*).

Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, ad esclusione di quella di cui all'allegato 3, dovranno essere firmate digitalmente.

13) Tempi ed esiti delle istruttorie

Le operazioni seguiranno gli iter di seguito specificati:

- FASE 1: verifica ed approvazione delle candidature inserite nella piattaforma informatica (entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature: tale termine è sospeso in ipotesi di soccorso istruttorio)
- FASE 2: pubblicazione del catalogo dei soggetti attuatori di Garanzia Giovani da parte della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo (entro 10 giorni dalla trasmissione degli esiti dell'istruttoria sulle candidature pervenute);
- FASE 3: stipula dell'atto unilaterale d'obbligo, che disciplinerà i rapporti tra la Regione Puglia e l'operatore, in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale (entro 35 giorni dalla trasmissione della documentazione propedeutica e funzionale alle verifiche di legge ed alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo).

L'elenco degli ammessi sarà adottato con atto dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.sistema.puglia.it

Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati.

14) Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento avverrà in esito alle verifiche di competenza dell'Amministrazione ed in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte dell'invio della documentazione di rendicontazione secondo quanto indicato nelle schede Misura allegate al presente Avviso e precisato nell'atto unilaterale d'obbligo, secondo le modalità che verranno anch'esse definite nell'atto unilaterale d'obbligo che disciplinerà i rapporti tra la Regione Puglia e l'operatore.

15) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione

La consuntivazione delle attività realizzate, e la relativa fatturazione, avverrà indicativamente su base bimestrale. Le modalità operative saranno dettagliate successivamente all'interno dell'atto unilaterale d'obbligo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare in corso di attuazione termini perentori di rendicontazione delle attività funzionali al raggiungimento dei target di spesa indicati dall'ANPAL

Il soggetto erogatore è tenuto a consuntivare le attività realizzate con domande di rimborso distinte per singola Misura attivata e riferite a tutte le attività concluse nel bimestre precedente, inviando le singole fatture o altro documento contabile equivalente, unitamente alla documentazione richiesta, come specificato nelle **schede di Misura** allegate e precisato nell'atto unilaterale d'obbligo.

In ipotesi di Associazione Temporanea di Scopo, la consuntivazione delle attività realizzate è effettuata dal soggetto capofila per conto dei componenti l'Associazione sempre con domande di rimborso distinte per singola Misura attivata e riferite a tutte le attività concluse nel bimestre precedente, inviando le singole fatture o altro documento contabile equivalente, unitamente alla documentazione richiesta, come specificato nelle **schede di Misura** allegate e precisato nell'atto unilaterale d'obbligo.

Le domande di rimborso, entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione del bimestre oggetto del rimborso, devono essere indirizzate alla Sezione regionale competente per singola Misura del PAR Puglia, come di seguito indicato:

Sezione Formazione Professionale per la seguente misura:

- Misura 2-A *“Formazione mirata all’inserimento lavorativo”*;

Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, per le seguenti Misure:

- Misura 1-C *“Orientamento specialistico o di secondo livello”*;
- Misura 3 *“Accompagnamento al lavoro”*;
- Misure 5 e 5bis *“Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica”*;

La domanda di rimborso dovrà essere redatta secondo le indicazioni di cui all’Atto unilaterale d’obbligo sopra menzionato e secondo il format che verrà reso disponibile dall’Amministrazione regionale. La domanda di rimborso contiene la seguente documentazione minima:

1. consuntivazione delle attività svolte;
2. istanza di liquidazione;
3. ulteriore documentazione richiesta all’interno dell’Atto unilaterale d’obbligo sopra menzionato.

Con la domanda di rimborso il soggetto erogatore del servizio assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR n. 445/2000. Successivamente alle verifiche svolte, l’operatore emetterà fattura o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo da € 2,00 (o di indicazione di eventuale esenzione) e recante i riferimenti dell’operatore, del CUP, del PON IOG, del codice assegnato alla domanda di rimborso e della misura di riferimento, nonché la descrizione analitica dei servizi erogati come specificato nell’Atto unilaterale d’obbligo.

16) Pubblicità degli interventi

Il beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi: tutta la documentazione prodotta e destinata alla fruizione pubblica o comunque di rilevanza esterna deve riportare i loghi istituzionali, ai sensi dei seguenti Regolamenti comunitari:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per maggiori chiarimenti e dettagli si rimanda alla documentazione in materia di informazione e comunicazione disponibile sul sito della Regione all’indirizzo: www.sistema.puglia.it

Le attività di comunicazione avverranno inoltre in conformità alle *“Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia per i Giovani”* previste per l’attivazione delle misure del PON IOG, definite dall’ANPAL ed allegate al presente Avviso.

Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, si rappresenta che l’accettazione del finanziamento da parte dei candidati costituirà accettazione dell’inclusione degli stessi nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Inoltre, l’operatore, in sede di atto unilaterale d’obbligo, assumerà l’obbligo di applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale di riferimento).

17) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti

Ai fini della regolazione dei rapporti tra Regione Puglia e i soggetti idonei e della definizione delle modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la stipula dell’atto unilaterale d’obbligo che disciplina i rapporti tra le parti.

Salvo quanto già espressamente indicato nell’avviso e nel successivo atto unilaterale d’obbligo, gli operatori che si candidano ad erogare le attività dovranno:

- osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile in subjecta materia, compresa la disciplina in materia di accreditamento ai servizi formativi e ai servizi per il lavoro;
- applicare nei confronti del personale dipendente, il CCNL del settore di riferimento;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni che verranno attivate a valere sulle risorse del presente Avviso;
- in attuazione dei regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile distinto, in coerenza con le direttive regionali da specificare nell’Atto unilaterale d’obbligo, ovvero un’adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli;
- la contabilità-inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati al controllo;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini volta per volta indicati;
- attivare e rispettare i flussi informativi e le procedure di comunicazione definite come necessarie dalla Regione, che verranno identificati anche a seguito della data di pubblicazione del presente avviso e indicati nell’atto unilaterale d’obbligo.

18) Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, l'Amministrazione regionale, in conformità all'art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, effettuerà:

- verifiche on desk, sia di conformità formale sia di carattere amministrativo, se del caso su base campionaria, volte ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolare realizzazione delle attività conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento e sulla base della documentazione giustificativa presentata a supporto;
- verifiche in loco, se del caso su base campionaria, sia in fase di realizzazione sia a conclusione delle attività, mirate a verificare rispettivamente l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio nonché la documentazione amministrativo-contabile di riferimento.

I soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere agli operatori qualsivoglia integrazione e/o chiarimento si rendesse necessario in fase di verifica; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, nonché da quanto definito nel presente Avviso e nell'atto unilaterale d'obbligo.

Ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività (ad esempio, timesheet, verbali, registri, etc.), dovrà essere conservata presso la sede dell'operatore erogatore dell'attività sino al 31/12/2027 e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

19) Casi di inadempimento e di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'accreditamento.

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, nell'atto unilaterale d'obbligo saranno disciplinate le conseguenze derivanti da specifici casi di inadempimento agli obblighi assunti.

Nella tabella seguente si evidenziano le principali tipologie di inadempimento e le possibili sanzioni:

INADEMPIMENTO	SANZIONE
Utilizzo non autorizzato di personale diverso dalle risorse umane indicate nell'istanza di candidatura.	Non riconoscimento del rimborso a decorrere dalla data di utilizzazione del personale non autorizzato
Mancata verifica del possesso dello status di NEET od omessa registrazione della stessa	Non riconoscimento del rimborso
Violazione del divieto di delega	Non riconoscimento del rimborso
Rifiuto da parte dell'operatore (singolo o associato) della presa in carico del giovane	Sospensione dal catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani per un periodo minimo di 1

	mese e massimo di 3 mesi
Assenza totale di documentazione comprovante lo svolgimento delle attività (relazioni, registri, altro) o irregolare compilazione della stessa	Non riconoscimento totale/parziale del rimborso
Svolgimento di attività remunerata in sedi diverse da quelle pre qualificate	Non riconoscimento del rimborso e Sospensione dal catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 3 mesi
Mancata realizzazione dell'attività	Non riconoscimento del rimborso e Sospensione dal catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 3 mesi
Mancato rispetto vincoli temporali di cui al par. 10	Non riconoscimento del rimborso. Svincolo del giovane che ha scelto l'operatore

Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell'accreditamento disposti ai sensi della D.G.R. n. 195 del 31/01/2012 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 1191/2012 e ss.mm. ed ii., o ai sensi della D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e ss. mm. ed ii. e dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. n. 653 dell'11/06/2019 e ss.mm. ed ii., si rinvia ai principi in materia di autotutela ed alla disciplina ivi prevista.

In ipotesi di partecipazione in forma singola, la sospensione o revoca dell'accreditamento comporta, rispettivamente, la temporanea sospensione o la cancellazione dal Catalogo dei soggetti attuatori dell'operatore il cui accreditamento sia stato sospeso o revocato.

Qualora l'operatore il cui accreditamento sia stato sospeso o revocato abbia presentato la propria candidatura in ATS e il predetto operatore, all'interno dell'ATS, sia l'unico legittimato all'erogazione di servizi formativi, l'ATS non potrà più attivare percorsi ove sia presente la Misura 2A in via temporanea (in caso di sospensione) o definitiva (in caso di revoca), salvo il caso in cui la predetta ATS, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione o revoca, assicuri temporaneamente (in caso di sospensione) o definitivamente (in caso di revoca) l'erogazione dei servizi formativi tramite altro operatore già pre qualificato all'interno della medesima compagine dell'ATS.

Qualora l'operatore il cui accreditamento sia stato sospeso o revocato abbia presentato la propria candidatura in ATS e il predetto operatore, all'interno dell'ATS, sia legittimato all'erogazione di servizi formativi e garantisca con la/le sede/sedi pre qualificata/pre qualificate la copertura territoriale di una o più province, l'ATS, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione o revoca, potrà temporaneamente (in caso di sospensione) o definitivamente (in caso di revoca) assicurare l'erogazione dei servizi formativi tramite altro operatore già pre qualificato all'interno della medesima compagine dell'ATS ed avente una sede accreditata nella/nelle provincia/province sprovvista/e della richiesta copertura territoriale.

Con riferimento, invece, ai casi di sospensione o revoca dell'accreditamento all'erogazione dei servizi per il lavoro disposti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale n. 34/2012 e dei paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015 e ss. mm. ed ii., si rinvia ai principi in materia di autotutela ed alla disciplina ivi prevista.

In ipotesi di partecipazione in forma singola, la sospensione o revoca dell'accreditamento comporta, rispettivamente, la temporanea sospensione o la cancellazione dal Catalogo dei soggetti attuatori dell'operatore il cui accreditamento sia stato sospeso o revocato.

Qualora l'operatore il cui accreditamento sia stato sospeso o revocato abbia presentato la propria candidatura in ATS e il predetto operatore, all'interno dell'ATS, sia l'unico legittimato all'erogazione di servizi per il lavoro, l'ATS non potrà più attivare percorsi ove sia presente la Misura 3 in via temporanea (in caso di sospensione) o definitiva (in caso di revoca), salvo il caso in cui la predetta ATS, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione o revoca, assicuri temporaneamente (in caso di sospensione) o definitivamente (in caso di revoca) l'erogazione dei servizi per il lavoro tramite altro operatore già pre qualificato all'interno della medesima compagine dell'ATS.

Le medesime previsioni sopra riportate con riferimento alla revoca dell'accreditamento si applicano altresì in caso di rinuncia o decadenza dallo stesso.

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico dell'operatore, l'Amministrazione potrà procedere al blocco dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.

20) Informazioni e pubblicità sull'avviso

Il presente avviso, i relativi allegati, la normativa e altra documentazione di riferimento sono disponibili sul sito www.sistema.puglia.it

Entro il termine del _____, i soggetti interessati potranno chiedere chiarimenti e/o informazioni complementari sul presente Avviso inoltrando la richiesta attraverso l'apposita funzionalità denominata "FAQ" presente sulla pagina dedicata del sito www.sistema.puglia.it. I chiarimenti e/o le informazioni complementari sul presente Avviso verranno pubblicati sempre sulla pagina dedicata del sito www.sistema.puglia.it entro il _____.

21) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento fino alla conclusione della procedura di individuazione degli operatori da inserire nel catalogo dei soggetti attuatori è il Dirigente *pro tempore* della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo.

Responsabili del Procedimento successivamente alla pubblicazione del catalogo sono:

- il Dirigente *pro tempore* della Sezione Formazione Professionale per la seguente Misura:

- Misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo";

- il Dirigente *pro tempore* della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro per le seguenti Misure:

- Misura 1-C "Orientamento specialistico o di secondo livello";
- Misura 3. "Accompagnamento al lavoro";
- Misure 5 e 5bis. "Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica".

22) Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento ed in esito alla pubblicazione del Catalogo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai fini della trasparenza, si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, l'inserimento nel Catalogo comporta l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'UE, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e alle operazioni finanziati.

23) Clausola sociale ex art. 2 L. R. n. 28/2006 e Reg. Regionale n. 31/2009

E' condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

24) Indicazione del foro competente

Per eventuali controversie in esito al presente Avviso si dichiara competente il Foro di Bari.

Schede Misura

Misura 1.A Accoglienza, presa in carico, orientamento (Accoglienza e informazioni sul programma)

Obiettivo/finalità della Misura	L'obiettivo/finalità della Misura è facilitare e sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni, anche in auto consultazione, utili a valutare la partecipazione al Programma IOG e a orientarsi rispetto ai servizi disponibili. Il servizio ha carattere universale.
Soggetti attuatori	I soggetti che possono erogare le attività di cui alla Misura 1-A sono i Centri per l'Impiego, gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro in ambito regionale e gli enti accreditati all'erogazione dei servizi formativi.
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> · informazione sul Programma IOG, sui requisiti per l'accesso, sui servizi e le misure disponibili; · informazioni sulla rete dei servizi competenti; · informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito della rete territoriale del lavoro e della formazione; · informazioni sugli adempimenti amministrativi legati alla Registrazione presso i servizi competenti. · rilevazione e registrazione nel sistema informativo delle caratteristiche personali, formative professionali, che sancisce l'accesso formale del giovane al Programma.
Durata	Fino a 2 ore
Parametro di costo	Non è previsto alcun rimborso a valere sul PON IOG.

Misura 1.C Orientamento specialistico o di secondo livello

Obiettivo/finalità della Misura	<p>Il processo orientativo è finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l'esperienza di vita del soggetto per sollecitarne maturazione, pro attività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro. In generale l'orientamento di secondo livello si colloca in una prospettiva olistica dello sviluppo umano che integra il problema specifico della sfera formativa e lavorativa nel ciclo di vita della persona. Questa azione risponde al bisogno di riflettere sulla propria esperienza per progettare cambiamenti e/o sviluppi futuri e richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> · una motivazione personale a mettersi in gioco in modo aperto e critico; · la disponibilità ad attivare un processo che non può essere strutturato in tempi rigidi e predefiniti; · la presenza di condizioni oggettive favorevoli (per esempio, il fatto di non avere esigenze economiche impellenti da risolvere attraverso l'inserimento lavorativo di qualsiasi tipo). <p>L'orientamento di II livello è rivolto soprattutto a giovani più distanti dal mercato del lavoro, con necessità di costruire una progettualità professionale collocata in una prospettiva temporale non necessariamente immediata e si avvale di una serie di approcci metodologici diversi, a seconda del contesto, la fase di vita ecc.</p>
Soggetti attuatori	<p>Centri per l'Impiego (senza riconoscimento di alcun rimborso), Operatori accreditati in ambito regionale ai servizi per il lavoro e/o ai servizi formativi.</p>
Destinatari della Misura	<p>Il servizio di cui alla Misura 1-C è rivolto a tutti i giovani target della Youth Guarantee</p>

Descrizione attività	<p>Un processo orientativo di II livello si articola essenzialmente in tre fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · I fase: Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere; · II fase: Ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all'approfondimento della storia formativa e lavorativa del giovane; · III fase: Messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc.) in una prospettiva sia di ricostruzione del pregresso ma anche di valutazione delle risorse di contesto (famigliari, ambientali ecc.) e specificazione del ruolo che possono svolgere a sostegno della specifica problematica/transizione del giovane. <p>A sostegno del processo possono essere utilizzati una serie di strumenti. Tra i principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Colloqui individuali. Rappresentano lo strumento fondamentale di un'azione di orientamento di II livello e vanno condotti da un professionista esperto nel rispetto del setting, inteso non solo come luogo e spazio adatti, ma anche in relazione agli obiettivi condivisi; · Griglie e schede strutturate. Tali strumenti vengono utilizzati sia nell'ambito del colloquio sia nei laboratori; · Questionari e strumenti di analisi validati e standardizzati. Si configurano come strumenti di supporto nella conduzione dei colloqui, qualora il consulente ne ritenga opportuno l'utilizzo al fine di ottenere informazioni più puntuali. Si fa presente tuttavia che in genere gli strumenti standardizzati disponibili sul mercato possono essere utilizzati esclusivamente dagli operatori, nelle strutture che dispongono di professionalità adeguate, in ottemperanza a quanto raccomandato dai codici deontologici e dalle associazioni internazionali; · Attività di orientamento specialistico relative alla misura Servizio Civile come definito dal DD 227/II/2015 del 2 luglio 2015, sono ammissibili attività di orientamento specialistico nell'ambito delle attività previste dalla scheda 1-C con opportuno tracciamento delle spese sostenute ed entro i limiti di durata e dei parametri di costo indicati nella scheda 1-C.
Codice Attività	- A03: Bilancio di competenze
Durata	<p>Min 1 ora - max 2 ore per i NEET rientranti nelle fasce di profilazione bassa e medio bassa;</p> <p>Min 2 ore – max 4 ore per i NEET rientranti nelle fasce di profilazione medio alta e alta;</p> <p>Min. 4 ore – max 8 ore per determinati target, a favore di soggetti deboli, NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 e ss. mm. ed ii.</p>

	Le ore di attività devono essere erogate da un unico operatore in massimo due incontri. Qualora le ore di attività siano comprese tra sei e otto, le stesse possono essere erogate sempre da un unico operatore in massimo tre incontri.
Modalità di erogazione	Individuale
Parametro di costo	Unità di Costo Standard: 35,50 euro per ora di attività, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016.
Criterio di riconoscimento del rimborso	Il rimborso sarà riconosciuto a processo in base alle ore di servizio effettivamente erogate.
Documentazione minima da produrre in fase di consuntivazione della Misura	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione relativa alla verifica dello status di NEET (autodichiarazione, check list e copia del documento di identità del giovane); • Timesheet firmato dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero da un genitore o dal tutore, se minore) attestante le ore di servizio erogate, le attività erogate e la data di fruizione; • Bilancio delle competenze debitamente compilato e sottoscritto dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero da un genitore o dal tutore, se minore); • Curriculum vitae dell'orientatore di II livello che ha redatto il bilancio delle competenze; • Piano di Azione Individuale firmato dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);

MISURA 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo

Obiettivo/finalità della Misura	<p>Tale Misura si propone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare l'inserimento lavorativo sulla base dell'analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità del giovane, rilevate nell'ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno delle imprese, attraverso percorsi formativi professionalizzanti specialistici, anche di alta formazione rispondenti all'effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale, nonché di agevolare la riqualificazione per giovani NEET con un titolo di studio debole o con caratteristiche personali di fragilità o che hanno abbandonato percorsi universitari.</p> <p>Con la predetta Misura la Regione Puglia si propone di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di rafforzare le opportunità di collocazione occupazionale dei giovani partecipanti al Programma Garanzia Giovani. Tenuto conto della situazione occupazionale e produttiva si intende favorire l'accesso a percorsi formativi rispondenti ai fabbisogni professionali e di competenze delle imprese e fortemente orientati ad obiettivi concreti di inserimento lavorativo e di permanenza nel mercato del lavoro.</p> <p>L'azione è finalizzata a costituire un "Catalogo dell'offerta formativa regionale mirata all'inserimento lavorativo – Garanzia Giovani", rivolto ai giovani che abbiano optato per un percorso ove sia presente la Misura 2A.</p>								
Soggetti attuatori	Operatori accreditati in ambito regionale ai servizi formativi.								
Destinatari della Misura	Destinatari della Misura sono i NEET che abbiano optato per un percorso in cui sia presente la Misura 2A.								
Azioni finanziabili e modalità di realizzazione	<p>Le proposte formative attivabili sulla presente Misura costituiranno il "Catalogo dell'offerta formativa regionale mirata all'inserimento lavorativo – Garanzia Giovani", suddiviso in tre distinte Sezioni, come di seguito riportato.</p> <table border="1" data-bbox="467 1373 1297 1881"> <tr> <td data-bbox="467 1373 579 1543">SEZIONE 1</td> <td data-bbox="579 1373 831 1543">Offerta formativa NON correlata al Repertorio Regionale delle Figure Professionali</td> <td data-bbox="831 1373 1297 1543">Percorsi formativi proposti dagli organismi di formazione finalizzati all'acquisizione di competenze tecnico professionali già presenti in altri Repertori Regionali italiani o non ancora codificate.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1543 579 1881">SEZIONE 2</td> <td data-bbox="579 1543 831 1881">Offerta formativa "regolamentata"</td> <td data-bbox="831 1543 1297 1881">Percorsi formativi che consentono l'acquisizione di competenze tecnico-professionali connesse a specifiche normative nazionali/regionali/internazionali per l'acquisizione di patentini, certificazioni specifiche e/o abilitazioni (es. ECDL, TRINITY, ecc...), <u>ad esclusione dei percorsi formativi riconducibili a formazione obbligatoria per disposizioni normative nazionali di natura pubblica nonché attività formative</u></td> </tr> </table>			SEZIONE 1	Offerta formativa NON correlata al Repertorio Regionale delle Figure Professionali	Percorsi formativi proposti dagli organismi di formazione finalizzati all'acquisizione di competenze tecnico professionali già presenti in altri Repertori Regionali italiani o non ancora codificate.	SEZIONE 2	Offerta formativa "regolamentata"	Percorsi formativi che consentono l'acquisizione di competenze tecnico-professionali connesse a specifiche normative nazionali/regionali/internazionali per l'acquisizione di patentini, certificazioni specifiche e/o abilitazioni (es. ECDL, TRINITY, ecc...), <u>ad esclusione dei percorsi formativi riconducibili a formazione obbligatoria per disposizioni normative nazionali di natura pubblica nonché attività formative</u>
SEZIONE 1	Offerta formativa NON correlata al Repertorio Regionale delle Figure Professionali	Percorsi formativi proposti dagli organismi di formazione finalizzati all'acquisizione di competenze tecnico professionali già presenti in altri Repertori Regionali italiani o non ancora codificate.							
SEZIONE 2	Offerta formativa "regolamentata"	Percorsi formativi che consentono l'acquisizione di competenze tecnico-professionali connesse a specifiche normative nazionali/regionali/internazionali per l'acquisizione di patentini, certificazioni specifiche e/o abilitazioni (es. ECDL, TRINITY, ecc...), <u>ad esclusione dei percorsi formativi riconducibili a formazione obbligatoria per disposizioni normative nazionali di natura pubblica nonché attività formative</u>							

		<u>riconducibili alla predetta formazione obbligatoria, pur se poste in essere nell'ambito di più ampi corsi.</u>
SEZIONE 3	Offerta formativa su Competenze tecnico professionali correlate al Repertorio Regionale delle Figure Professionali	Percorsi formativi articolati in funzione dell'acquisizione delle competenze previste nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
<p>La durata dei corsi formativi deve essere compresa tra 50 e 200 ore, salvi i corsi di cui alla Sezione 3 che devono avere una durata minima di 70 ore ed una durata massima di 210.</p> <p>Il catalogo, che conterrà i suddetti interventi, è accessibile attraverso la piattaforma on line <u>www.sistema.puglia.it</u> – sezione Formazione Professionale, link Cataloghi Formativi.</p> <p>SEZIONE 1</p> <p>I percorsi formativi proponibili nell'ambito della Sezione 1 devono fare riferimento esclusivamente ai seguenti settori produttivi, caratterizzati da prospettive occupazionali positive e/o da forti contenuti di innovazione, nel rispetto del fabbisogno espresso in sede di presentazione della candidatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antichi mestieri e Artigianato artistico (ivi comprese tutte le lavorazioni artigianali tipiche pugliesi); • Nuovi settori hi-tech nella Regione Puglia (Aeronautico, spaziale e avionico; Agroalimentare; Biotecnologie per la salute dell'uomo; Energia; Meccatronica; Nuovi materiali e nuove tecnologie) <p>Nella formulazione della proposta, gli Organismi di formazione potranno riferirsi a competenze tecnico professionali <u>già presenti in altri Repertori Regionali italiani oppure a competenze non ancora codificate.</u></p> <p>SEZIONE 2</p> <p>Ogni percorso formativo fa riferimento ad uno standard definito da specifiche normative pubbliche o private, nazionali/regionali/internazionali per l'acquisizione di patentini, certificazioni specifiche e/o abilitazioni (es. ECDL, TRINITY, ecc...). <u>Non sono ammissibili i percorsi formativi riconducibili a formazione obbligatoria per disposizioni normative nazionali di natura pubblica nonché attività formative riconducibili alla predetta formazione obbligatoria, pur se poste in essere nell'ambito di più ampi corsi.</u></p> <p>SEZIONE 3</p> <p>Ogni Unità di Competenza (UC) riferita alle Figure del Repertorio Regionale in vigore è composta da capacità/abilità e conoscenze predefinite. Ogni singolo percorso formativo della sezione è finalizzato all'acquisizione di conoscenze e /capacità/abilità</p>		

	<p>contenute in una o più Unità di Competenza presenti nel Repertorio. Per l'acquisizione di tutti gli obiettivi di apprendimento (capacità/abilità e conoscenze) di una intera UC, la durata minima dei percorsi è di 70 ore (1 UC COMPLETA = MINIMO 70 ORE) e la durata massima è costituita da multipli di 70, sino alla concorrenza massima di 210 ore.</p>																
<p>Articolazione Offerta Formativa</p>	<p>Il Catalogo, che conterrà i suddetti interventi, sarà accessibile attraverso la piattaforma on line www.sistema.puglia.it – Sezione Formazione Professionale, link Cataloghi Formativi.</p> <p>Ogni intervento formativo viene inserito a Catalogo attraverso un'apposita scheda illustrativa contenente le seguenti informazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Denominazione del Percorso Formativo · Obiettivi di apprendimento: Capacità/Abilità, conoscenze (predefinite nel caso della Sezione 3) · Referenziazione a Codice ISTAT 2011/NUP 2006 · Figura Professionale di riferimento (solo per Sez. 3) · Unità di Competenza correlata (solo per Sez. 3) · Livello di complessità (solo per Sez. 3 e 1) · Durata (in ore) · Prerequisiti d'ingresso · Contenuti formativi · Eventuali riferimenti alla Figura/UC di altri Repertori Regionali delle Figure professionali e/o (solo per Sez. 1); <p>Le metodologie utilizzate devono risultare coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti previsti, e gli stili di apprendimento riscontrabili negli utenti.</p> <p>L'adozione di metodologie FAD non è ammissibile, fatte salve diverse disposizioni.</p> <p>Le attestazioni finali conseguibili sono definite in funzione delle tre diverse sezioni del "Catalogo dell'offerta formativa regionale mirata all'inserimento lavorativo – Garanzia Giovani".</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ATTESTAZIONI IN ESITO</th> <th>Sezione 1</th> <th>Sezione 2</th> <th>Sezione 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attestato di frequenza con profitto</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Specifica attestazione prevista dalla normativa di riferimento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dichiarazione degli apprendimenti</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>	ATTESTAZIONI IN ESITO	Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3	Attestato di frequenza con profitto	X	X		Specifica attestazione prevista dalla normativa di riferimento		X		Dichiarazione degli apprendimenti			X
ATTESTAZIONI IN ESITO	Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3														
Attestato di frequenza con profitto	X	X															
Specifica attestazione prevista dalla normativa di riferimento		X															
Dichiarazione degli apprendimenti			X														
<p>Modalità di inserimento dell'Offerta Formativa</p>	<p>A seguito dell'approvazione dell'elenco dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani, gli Organismi di Formazione procederanno all'inserimento delle proposte formative a Catalogo.</p> <p>Per ogni azione scelta, dovranno obbligatoriamente indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedi di svolgimento (tra quelle accreditate e pre qualificate) - Date di avvio e conclusione dei corsi con annesso il relativo calendario generato 																

	<p>in automatico dal sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di edizioni attivabili nel mese al fine di una programmazione didattica <p>Resta inteso che i corsi e le relative edizioni inseriti nel sistema informativo dovranno essere immediatamente attivabili per consentire l'iscrizione dei giovani. Per ciascuna edizione dovrà essere indicato un calendario compatibile con il numero di sessioni previste e la durata di ciascuna sessione. Allo scopo, dovranno essere inseriti i giorni della settimana in cui si svolgerà il corso in modo da poter generare in automatico il calendario didattico, modificabile in sede di inserimento dell'edizione direttamente nella procedura informatica.</p>
Codice Attività	- C07: Formazione non generalista mirata all'inserimento lavorativo
Modalità di erogazione	<p>La partecipazione ai corsi di formazione è esclusivamente collettiva. L'aula in fase di avvio deve essere composta da minimo n. 8 allievi.</p> <p>La giornata formativa non può superare n. 8 ore (di cui al massimo n. 6 ore continuative).</p>
Parametro di costo	<p>Unità di Costo Standard così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UCS ora/corso: € 73,13 (docente fascia C) o € 117 (docente fascia B) o € 146,25 (docente fascia A); - UCS ora/allievo: € 0,80. <p>E' previsto un tetto massimo di € 4.000,00, per giovane (€ 2.800,00, per la quota della sovvenzione riconoscibile a processo, € 1.200,00, per la quota della sovvenzione riconoscibile a risultato).</p>
Criterio di riconoscimento del rimborso	<p>Con riferimento alla determinazione dell'Unità di Costo Standard applicabile per la quantificazione dell'ora/corso fa fede il <i>curriculum</i> del personale docente, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016. Per la determinazione della fascia del personale docente si rinvia alla Circolare ministeriale n. 2/2009 che definisce le fasce in base al tipo di docente che impartisce la formazione.</p> <p>Il riconoscimento del rimborso dell'UCS ora/allievo è condizionato al conseguimento da parte del giovane dell'attestato di frequenza con profitto (relativamente ai corsi delle Sezioni 1 e 2), della specifica attestazione prevista dalla normativa di riferimento (relativamente ai corsi della Sezione 2), della dichiarazione degli apprendimenti (relativamente ai corsi della Sezione 3).</p> <p>La sovvenzione è riconoscibile, sino al 70%, sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate e riscontrabili da registro.</p> <p>Il restante importo del 30% è riconoscibile sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate e riscontrabili da registro purché:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) venga rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del giovane nel posto di lavoro (entro 120 giorni dalla fine del corso) riscontrabile dalla comunicazione obbligatoria inviata e dal contratto; b) la qualifica e/o la mansione indicata nella comunicazione obbligatoria sia coerente con il corso di formazione frequentato (tanto in quanto il corso di formazione deve costituire condizione per la successiva collocazione del giovane); c) conseguito l'attestato di frequenza con profitto (relativamente ai corsi delle

	<p>Sezioni 1 e 2), la specifica attestazione prevista dalla normativa di riferimento (relativamente ai corsi della Sezione 2), la dichiarazione degli apprendimenti (relativamente ai corsi della Sezione 3).</p> <p>Tale condizionalità risponde all'esigenza di produrre un beneficio diretto sui giovani NEET, elemento chiave dell'intero Programma IOG.</p>
Documentazione minima da produrre in fase di consuntivazione della Misura	<ul style="list-style-type: none">• Documentazione relativa alla verifica dello status di NEET (autodichiarazione, check list e copia del documento di identità del giovane);• Registro presenze generato dalla piattaforma e debitamente compilato dal/dai docenti, dagli allievi e dal tutor con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine lezione, degli orari di ingresso e uscita degli allievi, delle materie e degli argomenti trattati;• Curriculum vitae del/dei docente/i che ha/hanno impartito la formazione;• Curriculum vitae del tutor con il relativo contratto;• Copia del contratto di assunzione (per la parte di remunerazione sottoposta a condizionalità);• Copia della comunicazione obbligatoria (per la parte di remunerazione sottoposta a condizionalità). <p>La Regione si riserva di indicare successivamente con circolari/note esplicative le corrette modalità di compilazione del registro nonché di rendere disponibile un format di curriculum vitae utilizzabile per i docenti onde accelerare e omogeneizzare le procedure di verifica.</p>

Misura 3 Accompagnamento al lavoro

Obiettivo/finalità della Misura	<p>L'obiettivo della Misura è quello di progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> · scouting delle opportunità; · definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring; · matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.
Soggetti attuatori	<p>Centri per l'Impiego (senza riconoscimento di alcun rimborso), Operatori accreditati in ambito regionale ai servizi per il lavoro.</p>
Destinatari della Misura	<p>Destinatari della Misura sono i NEET che abbiano optato per un percorso in cui sia presente la Misura 3.</p>
Descrizione attività	<p>La Misura si sostanzia nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> · scouting delle opportunità occupazionali; · promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale; · pre-selezione; · accesso alle misure individuate; · accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate; · accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento; · assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato; · assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato). <p>L'output di tale Misura consiste nell'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato.</p> <p>L'assunzione deve avvenire in un'impresa avente sede legale e/o operativa nella regione Puglia.</p>
Codice Attività	<p>- B03: Consulenza ricerca impiego</p>

Durata	<p>6 mesi</p> <p>Il periodo si intende sospeso se il giovane è indirizzato ad un percorso di formazione gestito a livello regionale. Il periodo si intende altresì sospeso in caso di contratti stipulati durante l'erogazione del servizio ma di durata inferiore ai 6 mesi, per il periodo di vigenza del contratto medesimo.</p> <p>Se al termine del contratto di durata inferiore a 6 mesi questo non viene prorogato/trasformato in contratto a tempo indeterminato, il servizio di accompagnamento riprende a decorrere dalla data di interruzione della sospensione fino a concorrenza dei 6 mesi previsti.</p>																								
Modalità di erogazione	Individuale																								
Output	Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato.																								
Parametro di costo	<p>Unità di Costo Standard, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016, per tipologia di contratto e categoria di profilazione del giovane, secondo la seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPOLOGIA CONTRATTUALE</th> <th colspan="4">PROFILING DEL GIOVANE*</th> </tr> <tr> <th>BASSA (1)</th> <th>MEDIA (2)</th> <th>ALTA (3)</th> <th>MOLTO ALTA (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello</td> <td>€ 1.500</td> <td>€ 2.000</td> <td>€ 2.500</td> <td>€ 3.000</td> </tr> <tr> <td>Apprendistato II livello, Tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 12 mesi</td> <td>€ 1.000</td> <td>€ 1.300</td> <td>€ 1.600</td> <td>€ 2.000</td> </tr> <tr> <td>Tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 6 mesi</td> <td>€ 600</td> <td>€ 800</td> <td>€ 1.000</td> <td>€ 1.200</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Le fasce di svantaggio sono disciplinate dall'art. 2 del Decreto direttoriale n. 313 del 15.07.2019 in 1) bassa; 2) medio bassa; 3) medio alta; 4) alta.</p> <p>La remunerazione dei servizi di cui alla Misura 3 è ammessa esclusivamente a saldo.</p>	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PROFILING DEL GIOVANE*				BASSA (1)	MEDIA (2)	ALTA (3)	MOLTO ALTA (4)	Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.000	Apprendistato II livello, Tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 12 mesi	€ 1.000	€ 1.300	€ 1.600	€ 2.000	Tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 6 mesi	€ 600	€ 800	€ 1.000	€ 1.200
TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PROFILING DEL GIOVANE*																								
	BASSA (1)	MEDIA (2)	ALTA (3)	MOLTO ALTA (4)																					
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.000																					
Apprendistato II livello, Tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 12 mesi	€ 1.000	€ 1.300	€ 1.600	€ 2.000																					
Tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 6 mesi	€ 600	€ 800	€ 1.000	€ 1.200																					
Criterio di riconoscimento del rimborso	Il servizio di accompagnamento al lavoro (Misura 3) è riconosciuto a fronte del raggiungimento del risultato occupazionale (" <i>a risultato</i> "), in funzione della categoria di profilazione del giovane e della tipologia contrattuale offerta. Pertanto, il rimborso è ammissibile solo in presenza di assunzione avvenuta e documentata.																								
Documentazione minima da produrre in fase di consuntivazione della Misura	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione relativa alla verifica dello status di NEET (autodichiarazione, check list e copia del documento di identità del giovane); - La relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti compilata e firmata dall'operatore; - Copia del contratto di assunzione; - Copia della comunicazione obbligatoria; 																								

	<ul style="list-style-type: none">- Elenco clienti coerente con la data di assunzione del NEET ed, eventualmente, copia del contratto tra operatore accreditato e soggetto giuridico ove è stato collocato il giovane e delle fatture emesse dall'operatore accreditato al soggetto giuridico individuato.
--	--

Misura 5 - Tirocini extra-curricolari

Obiettivo/finalità della Misura	<p>Al fine di agevolare le scelte professionali nelle transizioni tra scuola e lavoro e favorire l’inserimento o reinserimento dei giovani nel mercato del lavoro nonché favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani privi di occupazione, la Regione Puglia promuove, attraverso il presente intervento, l’attivazione di tirocini extra-curricolari. A sostegno della realizzazione di tale misura, si prevedono:</p> <p>a) l’erogazione di un contributo direttamente in favore del giovane partecipante a titolo di indennità di partecipazione, spettante per legge al tirocinante;</p> <p>b) l’erogazione di un contributo in favore del soggetto promotore che abbia attivato e concorso a realizzare il percorso formativo.</p> <p>I tirocini attivati ai sensi del presente avviso sono attuati in conformità alle previsioni della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 e del relativo Regolamento attuativo n. 3 del 10 marzo 2014, con cui sono state recepite le Linee Guida in materia di Tirocini approvate dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, nonché delle Linee Guida in materia di Tirocini approvate dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017.</p>
Tipologie di tirocinio ammissibili	<p>Il tirocinio rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l’arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, ma rappresenta un’esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all’interno di contesti produttivi.</p> <p>In particolare, la presente Misura promuove l’attivazione e realizzazione di tirocini extra-curricolari rientranti nelle seguenti tipologie, come definite dall’art. 1, comma 2, lettere a) e c), L.R. n. 23/2013, e dalle Linee Guida in materia di Tirocini approvate dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola/lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio; • tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati.
Durata tirocinio	<p>I tirocini, attivati nell’ambito del PAR Garanzia Giovani della Regione Puglia, dovranno avere una durata minima di tre mesi (per un monte ore complessivo non inferiore a 360 ore) e una durata massima, comprensiva di eventuale proroga, pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui le attività formative siano destinate a disabili <i>ex lege</i> n. 68/99 od a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché ad immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Fermi restando i limiti innanzi indicati, la</p>

	<p>durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.</p> <p>Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, pena la non ammissibilità del contributo per la promozione del tirocinio.</p> <p>Il tirocinio può essere sospeso in caso di maternità e in caso di malattia ed infortunio, a condizione che la sospensione non abbia una durata superiore ad un terzo della durata stabilita e che l'intero percorso formativo sia comunque realizzato entro il 30/06/2023.</p> <p>L'avvio del tirocinio, attraverso la trasmissione della comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'art. 9, Reg. Reg. n. 3/2014, deve aver luogo entro il termine di 2 mesi dalla sottoscrizione del Patto di attivazione.</p>
Destinatari della Misura	<p>Destinatari della Misura sono i NEET che abbiano optato per un percorso in cui sia presente la Misura 5.</p> <p>Inoltre, i destinatari della Misura 5 (i) non devono aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data di avvio del periodo di tirocinio (è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio).</p>
Soggetti promotori di tirocini	<p>Possono promuovere tirocini, ai sensi della vigente normativa, i soggetti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; • Istituzioni scolastiche statali e paritarie; • Uffici scolastici regionali e provinciali; • Centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o di orientamento accreditati ai sensi della legge 7 agosto 2002, n. 15 e ss.mm.ii, nonché tutti gli enti accreditati ai sensi della D.G.R. n. 195 del 31.01.2012 e ss.mm.ii.; • Istituzioni formative private senza scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; • Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti in specifici albi regionali; • Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla Regione Puglia; • Soggetti autorizzati all'intermediazione dal MLPS ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003; • Soggetti accreditati ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 25/2011 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro). <p>Il soggetto promotore individua un soggetto disponibile ad ospitare il giovane preso in carico per la realizzazione del tirocinio e supporta entrambi sia nella fase di avvio del percorso attraverso la definizione del progetto formativo individuale, sia nella fase di attuazione e di perfezionamento della misura di politica attiva attraverso la</p>

	attestazione delle competenze acquisite.								
Soggetti ospitanti	<p>Il soggetto promotore individua il soggetto ospitante presso il quale attivare uno o più tirocini esclusivamente tra soggetti di diritto privato, costituiti in forma di impresa di qualsiasi dimensione, fondazioni, associazioni, studi professionali, ancorché privi di lavoratori alle loro dipendenze, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Puglia.</p> <p>I soggetti individuati per la realizzazione di tirocini devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, L. R. n. 23/2013 e, in particolare:</p> <p>a) essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);</p> <p>b) essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;</p> <p>c) non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;</p> <p>d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).</p> <p>In ogni caso, la promozione dei tirocini deve avvenire, all'interno di ciascuna unità produttiva, nel rispetto dei limiti numerici di seguito indicati:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Numero Dipendenti a t.i.</th> <th>Numero Tirocinanti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0-5</td> <td style="text-align: center;">1 tirocinante</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6-20</td> <td style="text-align: center;">2 tirocinanti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Più di 20 Dipendenti</td> <td style="text-align: center;">10% tirocinanti (arrotondamento in eccesso)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Non concorrono alla formazione dei predetti limiti numerici i tirocini attivati in favore dei disabili, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.</p> <p>Ai fini del computo, qualora il soggetto ospitante sia un'impresa stagionale, si tiene conto, unitariamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocinio.</p>	Numero Dipendenti a t.i.	Numero Tirocinanti	0-5	1 tirocinante	6-20	2 tirocinanti	Più di 20 Dipendenti	10% tirocinanti (arrotondamento in eccesso)
Numero Dipendenti a t.i.	Numero Tirocinanti								
0-5	1 tirocinante								
6-20	2 tirocinanti								
Più di 20 Dipendenti	10% tirocinanti (arrotondamento in eccesso)								
Modalità attuative del tirocinio	<p>Il tirocinio è svolto sulla base di apposita convenzione che regola i rapporti tra soggetto promotore e soggetto ospitante, individuando, in conformità alla vigente normativa regionale, i rispettivi obblighi connessi alla attivazione e realizzazione del percorso formativo. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante. La convenzione e il progetto formativo individuale sono redatti</p>								

	<p>in conformità al modello approvato con la Determinazione Dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 291/2014.</p> <p>In sede di predisposizione del progetto formativo individuale, il soggetto ospitante e il soggetto promotore designano, per quanto di competenza, un tutor.</p> <p>In particolare, il tutor individuato dal soggetto promotore coordina l'organizzazione e supervisiona l'attuazione del percorso formativo in conformità al progetto individuale, attraverso lo svolgimento dei compiti indicati in sede di convenzione di tirocinio e in conformità a quanto prescritto dall'art. 11 del Reg. Reg. n. 3/2014.</p> <p>Il tutor, individuato dal soggetto ospitante, è responsabile dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio e dell'attuazione del piano formativo in funzione dell'acquisizione delle competenze secondo le previsioni contenute nel progetto formativo. A tal fine, egli svolge le funzioni e i compiti riportati nell'atto di convenzione in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 del Reg. Reg. n. 3/2014.</p> <p>Resta a carico del soggetto promotore, unitamente alla verifica dei requisiti richiesti in capo al soggetto ospitante, l'ulteriore accertamento che il giovane sia iscritto alla Garanzia Giovani, abbia sottoscritto il Patto di Servizio e che nel relativo Piano di Azione individuale sia prevista la realizzazione della misura di tirocinio, pena la inammissibilità della stessa.</p>																						
Contributo per la promozione del tirocinio	<p>Al soggetto che abbia promosso l'accompagnamento al tirocinio potrà essere corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato, determinati in base alle risultanze del profiling del giovane tirocinante, secondo la tabella che segue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="4">PROFILING DEL GIOVANE*</th> </tr> <tr> <th>BASSA (1)</th> <th>MEDIA (2)</th> <th>ALTA (3)</th> <th>MOLTO ALTA (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REMUNERAZIONE</td> <td>A</td> <td>€ 200</td> <td>€ 300</td> <td>€ 400</td> <td>€ 500</td> </tr> <tr> <td>RISULTATO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Le fasce di svantaggio sono disciplinate dall'art. 2 del Decreto direttoriale n. 313 del 15.07.2019 in 1) bassa; 2) medio bassa; 3) medio alta; 4) alta.</p> <p>L'erogazione del contributo avviene esclusivamente a saldo in esito alle verifiche svolte. In termini realizzativi, il contributo per la promozione del tirocinio può essere riconosciuto qualora il tirocinante abbia realizzato almeno il 70% del monte ore previsto nel progetto formativo individuale. In ogni caso, il contributo non è diretto a finanziare le attività di tutoraggio.</p>			PROFILING DEL GIOVANE*				BASSA (1)	MEDIA (2)	ALTA (3)	MOLTO ALTA (4)	REMUNERAZIONE	A	€ 200	€ 300	€ 400	€ 500	RISULTATO					
				PROFILING DEL GIOVANE*																			
		BASSA (1)	MEDIA (2)	ALTA (3)	MOLTO ALTA (4)																		
REMUNERAZIONE	A	€ 200	€ 300	€ 400	€ 500																		
RISULTATO																							
Criterio di riconoscimento del rimborso	<p>Il servizio di accompagnamento al tirocini è riconosciuto a fronte del raggiungimento del risultato ("<i>a risultato</i>"), in funzione della categoria di profilazione del giovane. Pertanto, il rimborso è ammissibile solo qualora sia stato realizzato il progetto formativo individuale.</p>																						
Codice attività	<p>C06 Tirocinio extracurricolare D02 Promozione del tirocinio extracurricolare</p>																						
Documentazione minima da	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione relativa alla verifica dello status di NEET (autodichiarazione, check list e copia del documento di identità del 																						

<p>produrre in fase di consuntivazione della Misura (promozione del tirocinio)</p>	<p>giovane);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia della convenzione di tirocinio e del progetto formativo individuale; • Copia della comunicazione obbligatoria; • Documentazione relativa alla copertura Inail; • Responsabilità civile verso terzi; • Erogazione contributo privato; • Copia del registro presenze generato dalla piattaforma e debitamente compilato dal tutor e dal tirocinante con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine della giornata formativa, delle materie e/o degli argomenti trattati. <p>La Regione procede alla acquisizione delle comunicazioni obbligatorie attraverso il sistema SINTESI.</p>
<p>Indennità di partecipazione al tirocinio</p>	<p>Il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata in € 450,00, al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute, di cui € 300,00, a carico del PON IOG, ed € 150,00, a carico del soggetto ospitante. Tale indennità viene erogata direttamente in favore del tirocinante. In ogni caso, l'indennità di partecipazione al tirocinio non può eccedere l'importo complessivo di € 2.700,00 per il caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi, ovvero di € 5.400,00 qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di 12 mesi.</p> <p>Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all'interno del progetto formativo individuale. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione Puglia e del soggetto ospitante.</p> <p>Si precisa che il contributo corrisposto in favore del tirocinante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rappresenta l'indennità di partecipazione prevista dall'art. 6, L.R. n. 23/2013; • non ha valore di corrispettivo, essendo finalizzato esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio; • sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; • non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di inoccupazione/disoccupazione posseduto dal tirocinante; • non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali; • non è cumulabile con altri contributi di analoga natura erogati da terzi; • non spetta nel caso in cui il giovane destinatario sia titolare di ASPi o altra forma di ammortizzatore sociale; • non spetta durante eventuali periodi di sospensione delle attività formative

	determinata dalla sopravvenienza di una delle cause innanzi indicate.
Modalità di erogazione dell'indennità di tirocinio	L'indennità di partecipazione è corrisposta a titolo di pagamento diretto al tirocinante, con cadenza bimestrale, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo le modalità definite da apposita Convenzione, in esito all'autorizzazione al pagamento disposta dalla Regione Puglia.
Documentazione minima da produrre in fase di consuntivazione della Misura (indennità di partecipazione al tirocinio)	<ul style="list-style-type: none"> • istanza di erogazione della indennità mensile di partecipazione firmata dal tirocinante, contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'importo spettante e dell'IBAN sul quale accreditare il contributo; • copia del registro presenze generato dalla piattaforma e debitamente compilato dal tutor e dal tirocinante con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine della giornata formativa, delle materie e/o degli argomenti trattati; • Copia della convenzione di tirocinio e del progetto formativo individuale; • Copia della comunicazione obbligatoria; • Documentazione attestante la copertura Inail del tirocinante; • Copia della polizza per la responsabilità civile verso terzi e attestazione del pagamento del relativo premio; • Documentazione comprovante l'effettiva erogazione del contributo privato; <p>La Regione procede alla acquisizione delle comunicazioni obbligatorie attraverso il sistema SINTESI.</p> <p>Il registro del tirocinio, in originale, è conservato presso la sede operativa del soggetto ospitante ai fini dei controlli di regolarità dell'esecuzione di competenza della Regione Puglia. Successivamente alla conclusione del tirocinio, il registro del tirocinio, in originale, è conservato presso la sede del soggetto promotore.</p>
Attestazione delle competenze e registrazione sul libretto formativo	<p>A conclusione del percorso formativo, il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio, specificando le generalità del tirocinante, la tipologia del tirocinio svolto, l'impresa ospitante, il periodo e numero di ore svolte, i risultati di apprendimento specificando le competenze (capacità/abilità e conoscenze) eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile.</p> <p>In raccordo con i C.P.I., il soggetto promotore provvede altresì alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo secondo le modalità definite dalla normativa regionale.</p> <p>Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.</p>

Misura 5 bis - Tirocini extra-curricolari in mobilità geografica

Obiettivo/finalità della Misura	<p>L'obiettivo della presente Misura consiste nell'agevolare i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio.</p> <p>A sostegno della realizzazione di tale misura, si prevedono:</p> <p>a) l'erogazione di un contributo direttamente in favore del giovane partecipante a titolo di indennità di partecipazione, diversificata per i tirocini in mobilità interregionale o transnazionale;</p> <p>b) l'erogazione di un contributo in favore del soggetto promotore che abbia attivato e concorso a realizzare il percorso formativo.</p> <p>I tirocini in mobilità interregionale o transnazionale sono attuati in conformità, rispettivamente, della normativa regionale/provinciale o nazionale di riferimento.</p>
Tipologie di tirocinio ammissibili in ambito interregionale	<p>In ambito nazionale, il tirocinio rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l'arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, ma rappresenta un'esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all'interno di contesti produttivi.</p> <p>In particolare, la presente Misura promuove l'attivazione e realizzazione di tirocini extra-curricolari rientranti nelle seguenti tipologie, dalle Linee Guida in materia di Tirocini approvate dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola/lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio; • tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati.
Durata tirocinio	<p>I tirocini, attivati nell'ambito del PAR Garanzia Giovani della Regione Puglia, dovranno avere una durata massima, comprensiva di eventuale proroga, pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui le attività formative siano destinate a disabili <i>ex lege</i> n. 68/99 od a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché ad immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Fermi restando i limiti innanzi indicati, la durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.</p>
Destinatari della Misura	<p>Destinatari della Misura sono i NEET con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano optato per un percorso in cui sia presente la Misura 5 bis.</p>
Soggetti promotori di tirocini	<p>Possono promuovere tirocini, ai sensi della vigente normativa, i soggetti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzioni scolastiche statali e paritarie; • Uffici scolastici regionali e provinciali; • Centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o di orientamento accreditati ai sensi della legge 7 agosto 2002, n. 15 e ss.mm.ii, nonché tutti gli enti accreditati ai sensi della D.G.R. n. 195 del 31.01.2012 e ss.mm.ii.; • Istituzioni formative private senza scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; • Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti in specifici albi regionali; • Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla Regione Puglia; • Soggetti autorizzati all'intermediazione dal MLPS ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003; • Soggetti accreditati ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 25/2011 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro). <p>Il soggetto promotore individua un soggetto disponibile ad ospitare il giovane preso in carico per la realizzazione del tirocinio e supporta entrambi sia nella fase di avvio del percorso attraverso la definizione del progetto formativo individuale, sia nella fase di attuazione e di perfezionamento della misura di politica attiva attraverso la attestazione delle competenze acquisite.</p>
Soggetti ospitanti	<p>Il soggetto promotore individua il soggetto ospitante presso il quale attivare uno o più tirocini che abbia sede operativa nelle altre regioni/province italiane – per i tirocini in mobilità interregionale – o in uno dei Paesi esteri ammissibili (Stati membri UE, EFTA, SEE e Turchia).</p>
Modalità attuative del tirocinio	<p>Sulla base della normativa applicabile, Il tirocinio è svolto in forza di apposita convenzione di tirocinio/<i>Traineeship Agreement</i> che regola i rapporti tra soggetto promotore e soggetto ospitante, individuando i rispettivi obblighi connessi alla attivazione e realizzazione del percorso formativo. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo individuale (<i>Individual internship project</i>) per ciascun tirocinante.</p> <p>In sede di predisposizione del progetto formativo individuale, il soggetto ospitante e il soggetto promotore designano, per quanto di competenza, un tutor aziendale (<i>Supervisor at the Receiving Organisation/Enterprise</i>).</p> <p>In particolare, il tutor individuato dal soggetto promotore coordina l'organizzazione e supervisiona l'attuazione del percorso formativo in conformità al progetto individuale, attraverso lo svolgimento dei compiti indicati in sede di convenzione di tirocinio.</p> <p>Il tutor, individuato dal soggetto ospitante, è responsabile dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio e dell'attuazione del piano formativo in funzione dell'acquisizione delle competenze secondo le previsioni contenute nel progetto formativo. A tal fine, egli svolge le funzioni e i compiti riportati nell'atto di convenzione.</p> <p>Il soggetto promotore accerta che il giovane sia iscritto alla Garanzia Giovani, abbia sottoscritto il Patto di Servizio e che nel relativo Piano di Azione individuale sia prevista la realizzazione della misura di tirocinio, pena la inammissibilità della stessa.</p>

Contributo per la promozione del tirocinio	<p>Al soggetto che abbia promosso l'accompagnamento al tirocinio potrà essere corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato, determinati in base alle risultanze del profiling del giovane tirocinante, secondo la tabella che segue:</p> <table border="1" data-bbox="472 510 1311 689"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">PROFILING DEL GIOVANE*</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>BASSA (1)</th> <th>MEDIA (2)</th> <th>ALTA (3)</th> <th>MOLTO ALTA (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REMUNERAZIONE</td> <td>A</td> <td>€ 200</td> <td>€ 300</td> <td>€ 400</td> <td>€ 500</td> </tr> <tr> <td>RISULTATO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Le fasce di svantaggio sono disciplinate dall'art. 2 del Decreto direttoriale n. 313 del 15.07.2019 in 1) bassa; 2) medio bassa; 3) medio alta; 4) alta. L'erogazione del contributo avviene esclusivamente a saldo in esito alle verifiche svolte. In termini realizzativi, il contributo per la promozione del tirocinio può essere riconosciuto qualora il tirocinante abbia realizzato almeno il 70% del monte ore previsto nel progetto formativo individuale. In ogni caso, il contributo non è diretto a finanziare le attività di tutoraggio.</p>			PROFILING DEL GIOVANE*						BASSA (1)	MEDIA (2)	ALTA (3)	MOLTO ALTA (4)	REMUNERAZIONE	A	€ 200	€ 300	€ 400	€ 500	RISULTATO					
		PROFILING DEL GIOVANE*																							
		BASSA (1)	MEDIA (2)	ALTA (3)	MOLTO ALTA (4)																				
REMUNERAZIONE	A	€ 200	€ 300	€ 400	€ 500																				
RISULTATO																									
Criterio di riconoscimento del rimborso	<p>Il servizio di accompagnamento al tirocini è riconosciuto a fronte del raggiungimento del risultato ("<i>a risultato</i>"), in funzione della categoria di profilazione del giovane. Pertanto, il rimborso è ammissibile solo qualora sia stato realizzato il progetto formativo individuale.</p>																								
Codice attività	<p>C06 Tirocinio extracurricolare D02 Promozione del tirocinio extracurricolare</p>																								
Indennità di partecipazione al tirocinio in mobilità interregionale	<p>Fermo restando che la disciplina di riferimento per la quantificazione dell'indennità di partecipazione per i tirocini in mobilità interregionale è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante, per il periodo di tirocinio l'importo dell'indennità mensile a carico del PON IOG è pari, nel massimo, a € 300,00; per i soggetti disabili e per le persone svantaggiate l'importo dell'indennità mensile a carico del PON IOG è pari, nel massimo, a € 500,00. Inoltre, in favore del tirocinante è previsto un rimborso forfettario per la mobilità geografica così come previsto e quantificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016, secondo la tabella 3.4 ivi riportata.</p>																								
Indennità di partecipazione al tirocinio in mobilità transnazionale	<p>Per il periodo di tirocinio si prevede: a) un rimborso per la mobilità geografica, così come previsto e quantificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016, secondo la tabella 3.5 ivi riportata. La tabella relativa alle indennità per i tirocinanti, di cui al Reg. Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, rileva gli importi dell'indennità cumulati per i mesi di effettivo tirocinio. La tabella di seguito riporta l'indennità mensile spettante con l'importo non cumulato fino al 6° mese e l'importo di ogni mese aggiuntivo che può essere richiesto per i tirocini fino a 12 mesi:</p>																								

	Paese	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese aggiuntivo
	Austria	1.617,00 €	695,00 €	782,00 €	988,00 €	650,00 €	650,00 €	650,20 €
	Belgio	1.501,00 €	682,00 €	658,00 €	878,00 €	586,00 €	585,00 €	585,30 €
	Bulgaria	990,00 €	423,00 €	418,00 €	752,00 €	397,00 €	397,00 €	396,70 €
	Cipro	1.342,00 €	512,00 €	645,00 €	817,00 €	641,00 €	538,00 €	538,20 €
	Croazia	1.157,00 €	432,00 €	432,00 €	932,00 €	432,00 €	432,00 €	432,00 €
	Danimarca	1.973,00 €	867,00 €	867,00 €	1.373,50 €	808,50 €	809,00 €	808,50 €
	Estonia	1.504,00 €	722,00 €	723,00 €	816,00 €	601,00 €	602,00 €	601,33 €
	Finlandia	1.806,00 €	781,00 €	764,00 €	1.186,00 €	723,00 €	722,00 €	722,50 €
	Francia	1.771,00 €	762,00 €	762,00 €	1.156,00 €	711,00 €	711,00 €	711,00 €
	Germania	1.477,00 €	637,00 €	637,00 €	998,00 €	595,00 €	595,00 €	594,67 €
	Grecia	1.402,00 €	598,00 €	598,00 €	1.076,00 €	577,00 €	577,00 €	576,83 €
	Irlanda	1.788,00 €	771,00 €	771,00 €	1.163,00 €	717,00 €	717,00 €	717,30 €
	Islanda	1.614,00 €	698,00 €	699,00 €	1.051,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €
	Lettonia	1.204,00 €	517,00 €	517,00 €	866,00 €	485,00 €	485,00 €	484,80 €
	Liechtenstein	1.978,00 €	839,00 €	839,00 €	1.312,00 €	790,00 €	789,00 €	789,50 €
	Lituania	1.145,00 €	494,00 €	494,00 €	779,00 €	508,00 €	462,00 €	462,30 €
	Lussemburgo	1.501,00 €	647,00 €	646,00 €	1.008,00 €	604,00 €	604,00 €	604,00 €
	Malta	1.315,00 €	568,00 €	569,00 €	910,00 €	529,00 €	529,00 €	529,00 €
	Norvegia	2.129,00 €	906,00 €	907,00 €	1.399,00 €	848,00 €	847,00 €	847,70 €
	Paesi Bassi	1.597,00 €	753,00 €	708,00 €	1.086,00 €	661,00 €	661,00 €	661,20 €
	Polonia	1.232,00 €	526,00 €	526,00 €	890,00 €	495,00 €	496,00 €	495,50 €
	Portogallo	1.371,00 €	588,00 €	589,00 €	944,00 €	549,00 €	550,00 €	549,50 €
	Regno Unito	1.972,00 €	848,00 €	848,00 €	1.282,00 €	787,00 €	788,00 €	787,67 €
	Repubblica ceca	1.365,00 €	511,00 €	646,00 €	847,00 €	649,00 €	546,00 €	546,17 €
	Romania	1.056,00 €	451,00 €	451,00 €	787,00 €	425,00 €	426,00 €	425,30 €
	Slovacchia	1.293,00 €	557,00 €	558,00 €	900,00 €	519,00 €	519,00 €	519,20 €
	Slovenia	1.363,00 €	582,00 €	581,00 €	939,00 €	546,00 €	545,00 €	545,30 €
	Spagna	1.552,00 €	647,00 €	661,00 €	1.034,00 €	620,00 €	619,00 €	619,17 €
	Svezia	1.771,00 €	762,00 €	755,00 €	1.164,00 €	709,00 €	710,00 €	709,30 €
	Swizzera	1.879,00 €	700,00 €	700,00 €	1.391,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	Turchia	1.194,00 €	512,00 €	512,00 €	853,00 €	481,00 €	481,00 €	481,00 €
	Ungheria	1.255,00 €	535,00 €	534,00 €	899,00 €	504,00 €	504,00 €	504,33 €
	b) un rimborso per i costi di formazione generale come previsto dalla scheda relativa alla Misura 6bis. Si specifica che l'importo relativo al contributo per la frequenza del giovane ai corsi di formazione generale rappresenta un costo forfettario, riconosciuto sulla base della verifica del registro presenze attestante l'avvenuta erogazione delle 30 ore di formazione minima richiesta. In aggiunta si prevede l'erogazione di un corso di formazione linguistica di gruppo per un massimo di 40 ore. Per la formazione di gruppo, si ricorrerà ai parametri di costo previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.							
Modalità di erogazione dell'indennità di tirocinio	L'indennità di partecipazione è corrisposta a titolo di pagamento diretto al tirocinante, con cadenza bimestrale, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo le modalità definite da apposita Convenzione, in esito all'autorizzazione al pagamento disposta dalla Regione Puglia.							
Documentazione minima da produrre in fase	<ul style="list-style-type: none"> istanza di erogazione della indennità mensile di partecipazione firmata dal tirocinante, contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'importo spettante e 							

<p>di consuntivazione della Misura (indennità di partecipazione al tirocinio)</p>	<p>dell'IBAN sul quale accreditare il contributo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia del registro presenze debitamente compilato dal tutor e dal tirocinante con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine della giornata formativa, delle materie e/o degli argomenti trattati; • Copia della convenzione di tirocinio e del progetto formativo individuale; • Copia della comunicazione obbligatoria per i tirocini in mobilità interregionale; • Documentazione relativa alla copertura Inail per i tirocini in mobilità interregionale; • Responsabilità civile verso terzi per i tirocini in mobilità interregionale; • Documentazione comprovante l'effettiva erogazione del contributo privato, ove previsto dalla normativa regionale/provinciale ove ha sede il soggetto ospitante. <p>Il tirocinante, al termine del tirocinio, è tenuto a consegnare il registro del tirocinio, in originale, al soggetto promotore.</p>
<p>Attestazione delle competenze e registrazione sul libretto formativo</p>	<p>A conclusione del percorso formativo, il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio, specificando le generalità del tirocinante, la tipologia del tirocinio svolto, l'impresa ospitante, il periodo e numero di ore svolte, i risultati di apprendimento specificando le competenze (capacità/abilità e conoscenze) eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile.</p> <p>In raccordo con i C.P.I., il soggetto promotore provvede altresì alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo secondo le modalità definite dalla normativa regionale.</p> <p>Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.</p>

Percorsi 1 bis e 2 bis

Relativamente ai percorsi 1 bis (Accompagnamento al lavoro + Tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità geografica) e 2 bis (Tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità geografica + Accompagnamento al lavoro), di seguito vengono fornite le regole di riconoscimento della remunerazione spettante in ipotesi di combinazione delle Misure 5/5 bis e 3.

A) Combinazione Misura 5/5bis + 3

Le regole che orientano l'individuazione della remunerazione cui potrà avere accesso il soggetto promotore sono indipendenti rispetto all'erogazione delle misure nell'ambito dello stesso percorso (1 Patto di servizio; 1 adesione) ovvero nell'ambito di due o più percorsi (2 o più Patti di Servizio; 2 o più adesioni).

Occorre invece tenere presente le seguenti variabili entro le quali può attuarsi la combinazione delle due misure:

1. identificazione degli operatori che erogano le misure: il medesimo operatore eroga le due misure; le misure sono erogate da due operatori diversi;
2. identificazione dell'azienda presso la quale il giovane NEET svolge l'esperienza di tirocinio e dalla quale viene in seguito assunto: medesima o diversa azienda;
3. lasso temporale tra la conclusione del tirocinio e l'attivazione del contratto di lavoro subordinato tramite una comunicazione obbligatoria (CO): il rapporto di lavoro è attivato entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio; il rapporto di lavoro è attivato oltre i 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.

Nel seguito si riporta lo schema di riconoscimento della remunerazione derivante dall'attuazione in combinazione delle due misure. Lo schema – attraverso la combinazione delle variabili di cui sopra - rappresenta la declinazione puntuale e di dettaglio di quanto già previsto dalla scheda Misura 5/5bis.

ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO IN SEGUITO AL TIROCINIO (5 + 3)				
	Stessa azienda; Stesso operatore accreditato	Stessa azienda; Diversi operatori accreditati	Diversa azienda; Stesso operatore accreditato	Diversa azienda; Diversi operatori accreditati
CO entro 30 gg dal termine della misura tirocinio	Remunerazione 3 (caso a)	Remunerazione 3 al primo operatore (caso b)	Remunerazione 5 + 3 (caso c)	Remunerazione 5 al primo operatore e remunerazione 3 al secondo operatore (caso d)
CO oltre 30 gg dal termine della misura tirocinio	Remunerazione 5 (caso e)	Remunerazione 5 al primo operatore (caso f)	Remunerazione 5 + 3 (caso g)	Remunerazione 5 al primo operatore e remunerazione 3 al secondo operatore (caso h)

B) Combinazione Misura 3 + 5/5bis

Sulla base di quanto previsto nelle "Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'art. 1, commi da 34 e 36, della legge 92/2012, il tirocinio consiste in una esperienza formativa *on the job* che non si configura come un rapporto di lavoro. Il tirocinio è volto a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo.

In ragione delle finalità appena richiamate, le stesse Linee Guida dispongono che il tirocinio non possa essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Il divieto di promuovere un tirocinio presso la stessa azienda con cui il giovane aveva instaurato un precedente rapporto di lavoro dovrà essere applicato nell'ambito di una stessa adesione o al verificarsi di una nuova iscrizione da parte del NEET, laddove la promozione sia realizzata dallo stesso Soggetto Promotore o da uno diverso (caso o, p, q, r).

ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO IN SEGUITO AD UN RAPPORTO DI LAVORO (3 + 5/5BIS)				
	Stessa azienda; Stesso operatore accreditato	Stessa azienda; Diversi operatori accreditati	Diversa azienda; Stesso operatore accreditato	Diversa azienda; Diversi operatori accreditati
Unico percorso (1 Pds - stessa adesione)	NO (Linee Guida Tirocini) (caso o)	NO (Linee Guida Tirocini) (caso p)	Remunerazione 3 + 5 (caso s)	Remunerazione 3 + 5 (caso t)
Più percorsi (2 o più Pds - diversa adesione)	NO (Linee Guida Tirocini) (caso q)	NO (Linee Guida Tirocini) (caso r)	Remunerazione 3 + 5 (caso u)	Remunerazione 3 + 5 (caso v)

Si prevede, invece, il riconoscimento di entrambe le remunerazioni (3 e 5/5bis) nei casi in cui l'azienda che assume il giovane NEET sia diversa da quella presso la quale si svolgerà il tirocinio promosso dal medesimo Operatore (caso s) nell'ambito della stessa adesione o di una nuova (caso u).

Inoltre, il riconoscimento della remunerazione di entrambe le misure è ammesso – sia nel caso in cui le misure siano erogate nell'ambito di un medesimo percorso sia nel caso in cui le misure siano erogate nell'ambito di più percorsi – nel caso in cui i servizi siano erogati da Operatori diversi, contribuendo l'uno all'assunzione del giovane e l'altro all'attivazione di un successivo tirocinio presso un'azienda differente (caso t e v).